

N. 2263-2435-2600-2630-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

presentata alla Presidenza il 29 settembre 1995

(Relatore: **LEMBO**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 2263, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NARDONE, TATTARINI, OLIVERIO, PAOLONI, DI CAPUA, DI STASI,
ROTUNDO, DI FONZO, MONTECCHI, MAGDA NEGRI, BONITO,
BOVA, MASTROLUCA, CAMPATELLI**

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi
programmati in agricoltura

Presentata il 22 marzo 1995

n. 2435, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GERBAUDO, PINZA, GUBERT, PEPE, MOIOLI VIGANÒ, ZEN

Legge di spesa per gli interventi pluriennali in agricoltura

Presentata il 28 aprile 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE n. 2600

Legge di spesa per gli interventi programmati nei settori
agricolo, agroindustriale e forestale

Presentato il 29 maggio 1995

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 2630, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANGHINONI, DOZZO, FOGLIATO, FRANZINI TIBALDEO, LEMBO,
STROILI, COMINO, GHIROLDI, RODEGHIERO, BALOCCHI**

Legge pluriennale di spesa per l'attuazione di interventi
programmati in agricoltura

Presentata il 1° giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il progetto di legge che si sottopone all'esame dell'Assemblea è il risultato di un lungo lavoro compiuto dalla Commissione Agricoltura, anche con l'apporto di un Comitato ristretto all'uopo istituito. Esso nasce dall'unificazione di tre proposte di iniziativa parlamentare e di un disegno di legge governativo e mira ad assicurare obiettivi certi e disponibilità di risorse a fronte dei rapidi processi di adeguamento e di ammodernamento cui è sottoposto il settore agricolo.

La riforma della politica agricola comune, gli accordi GATT e l'internazionalizzazione dei mercati impongono infatti condizioni di competitività sempre più spinta, mentre evolvono i fenomeni interni di ristrutturazione delle imprese.

Il concorso dei diversi fattori richiamati determina forti implicazioni nello sviluppo dell'agricoltura, influenzando nella scelta delle priorità di intervento, nell'organizzazione delle aziende e degli indirizzi produttivi, nelle interconnessioni fra i diversi settori. In tale situazione cresce l'esigenza che si realizzi un sistema economico compiuto ed integrato, in cui si affermino le necessarie sinergie.

Tale integrazione, a sua volta, implica una riconsiderazione dell'attuale sistema produttivo nel suo complesso, in termini di superamento delle cause tradizionali di debolezza strutturale, di revisione dei fattori della produzione, a cominciare dal contenimento dei costi di produzione, di razionalizzazione dei processi produttivi, di metodi aggiornati di informazione. Questo processo va disciplinato in modo da favorire lo sviluppo del settore nel quadro di un'autentica programmazione, in grado di influenzare e di sostenere le scelte imprenditoriali, di dare puntuale attuazione

ai regolamenti comunitari, di potenziare i servizi e la ricerca, che sono alla base di un'agricoltura efficiente e di qualità.

Il testo approvato dalla Commissione Agricoltura estende la programmazione all'intero complesso agricolo ed agro-industriale, in linea con le disposizioni della legge 4 dicembre 1993, n. 491, più volte richiamate, tenendo presente la realtà del nuovo Ministero ed il suo collegamento con le regioni, nell'ottica di un più accentuato coinvolgimento di queste ultime e di una incentivazione della loro operatività. Si è compiuta così una svolta importante, prevedendo che le regioni e le province autonome possano disciplinare con proprie leggi, ove necessario, i criteri relativi all'impiego delle somme stanziare dalla legge (articolo 3, comma 3) ed esprimano il proprio parere sulla proposta di Piano nazionale elaborata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di intesa con il Comitato permanente Stato-regioni (articolo 4, comma 2).

Il Piano nazionale, in coerenza con le finalità e gli obiettivi individuati dalla legge, dovrà indicare gli strumenti per la loro attuazione. Ritenendo che la definizione delle azioni prioritarie non possa però essere rinviata all'approvazione del Piano nazionale, la Commissione ha compiuto un notevole sforzo per individuare compiutamente le finalità e gli obiettivi da perseguire (articoli 1 e 2).

Con il provvedimento in esame ci si propone di avviare una nuova fase ed un nuovo metodo di programmazione che tengano conto del contesto fortemente dinamico nel quale si muove l'agricoltura per l'influenza di una serie di fattori d'ordine interno ed internazionale e che si estendano all'intero complesso agricolo, agro-industriale e forestale.

Fra le nuove procedure per la programmazione si è previsto l'avvio delle consultazioni con le regioni e le province autonome già al momento della presentazione al CIPE della proposta di Piano agricolo nazionale; inoltre, le regioni e le province autonome devono elaborare propri piani di sviluppo rurale entro termini perentori con la conseguenza, in caso di inadempienza, che la quota di finanziamento già assegnata viene distolta e destinata ad alimentare appositi fondi per la realizzazione di programmi interregionali, i quali vengono indirizzati, in via prioritaria, sugli stessi territori delle regioni inadempienti. In tal modo, si è inteso colpire l'inerzia delle regioni senza penalizzare i soggetti beneficiari dell'intervento. Peraltro, il criterio ripropone specularmente il principio, già espresso all'articolo 7, di premiare la capacità operativa delle regioni. Riguardo a tale ultima disposizione, è stata mantenuta la formulazione originaria del testo governativo con la relativa tabella, frutto della concertazione tra le regioni in sede di Comitato permanente. L'articolo 7 è stato però integrato con la previsione di una revisione della tabella concernente il riparto delle risorse tra le regioni a far data dal 1° gennaio 1997.

Si sono altresì istituzionalizzate forme di consultazione delle organizzazioni professionali, assicurando la partecipazione agli atti di programmazione e di verifica delle organizzazioni datoriali, nonché, per le materie di loro specifica competenza, delle associazioni dei produttori, delle organizzazioni cooperative, di quelle agro-industriali, delle forze sindacali.

In materia di associazionismo economico, occorre che siano definiti meglio gli ambiti di operatività delle associazioni di produttori, con riguardo in particolare al superamento dei vincoli territoriali rigidi, così come è necessario fissare forme nuove di controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento, all'osservanza delle norme in materia di associazionismo, all'utilizzo di provvidenze pubbliche, all'attività e al funzionamento delle associazioni e delle loro unioni.

Per le associazioni dei produttori del settore ortofrutticolo si è previsto che i parametri produttivi minimi siano stabiliti con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Comitato permanente e compatibilmente con la normativa comunitaria.

Per la normativa generale in materia di associazionismo si è previsto che il Governo presenti un disegno di legge finalizzato all'adeguamento della stessa ai mutamenti derivanti dalla riforma della politica agricola comune.

Per quanto riguarda la cooperazione, sono stati previsti interventi specifici indirizzati alle cooperative ed ai consorzi e una particolare attenzione è dedicata ai programmi di formazione e di aggiornamento dei quadri e di *managers* di elevata professionalità operanti nel settore.

Il disegno di legge previsto dall'articolo 14 per la revisione delle leggi n. 622 del 1967 e n. 674 del 1978 sarà utilmente impiegato anche per la riforma, ormai indifferibile, della legge n. 88 del 1988, riguardante la contrattazione interprofessionale.

Quello dell'interprofessione è tema di crescente interesse, anche in relazione agli orientamenti comunitari. Si è prevista l'istituzione di un Comitato il cui funzionamento è disciplinato da meccanismi che dovrebbero garantirne l'effettiva operatività.

Nella composizione del Comitato è prevista la presenza, oltre che del rappresentante delle regioni, anche di un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole datoriali e delle organizzazioni cooperative, nonché di un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Inoltre, il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti nei diversi settori scientifici di competenza.

È inoltre sentita l'esigenza di costituire organismi interprofessionali per tutti i grandi comparti produttivi.

Riguardo al loro funzionamento, occorre precisarne la natura giuridica e gli obiettivi, definendone con esattezza i compiti ai fini dello svolgimento di azioni comuni da parte di tutte le componenti economiche della filiera agro-alimentare di settore o di prodotto.

Tali organismi, nel rispetto delle diverse autonomie, sono in grado di far conseguire una serie di obiettivi: una migliore integrazione tra i settori del sistema agroindustriale; una maggiore stabilità dei redditi delle imprese agricole; un più equilibrato sviluppo della produzione ed un miglioramento della sua competitività; la valorizzazione delle produzioni tipiche; maggiori convenienze per i consumatori.

Gli organismi interprofessionali possono divenire veri e propri strumenti di regolamentazione del mercato, utili non soltanto in funzione della stipula degli accordi interprofessionali, ma più in generale a determinare le condizioni per un sistema di concertazione e di scambi informativi fra le diverse categorie che compongono la filiera, nelle fasi di produzione, di

trasformazione e di commercializzazione dei prodotti.

In questa più ampia visione occorre che la legge pluriennale posseda una valenza strategica che porti al superamento dei punti critici dell'intero sistema agricolo e agroindustriale.

Si tratta in conclusione — come si è già sottolineato — di un provvedimento che rappresenta l'avvio di un nuovo metodo di programmazione. La sua concreta attuazione richiede comunque sia ulteriori adempimenti normativi ed amministrativi da parte del Governo, sia interventi finanziari adeguati alle necessità del comparto agricolo: in questo senso, in particolare, dovranno essere valutate le misure che il Governo ha predisposto, per il settore, nei documenti che prefigurano la manovra finanziaria per il 1996: l'inadeguatezza delle risorse disponibili, infatti, costituirebbe un grave segnale negativo in ordine alla concreta realizzazione degli obiettivi del provvedimento in esame.

Alberto Paolo LEMBO, *Relatore.*

TESTO

UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati nei settori agricolo, agroindustriale e forestale.

CAPO I.

FINALITÀ, OBIETTIVI E RISORSE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge ha lo scopo di:

a) assicurare coerenza programmatica e continuità pluriennale alla spesa pubblica nel settore agricolo, agroindustriale e forestale attraverso le procedure e gli strumenti in essa individuati, garantendo prioritariamente le risorse finanziarie nazionali adeguate per consentire il cofinanziamento dei programmi dell'Unione europea;

b) avviare, nel quinquennio 1995-1999, la riforma economico-sociale e strutturale dell'agricoltura, favorendo la riorganizzazione delle imprese agricole e la più efficace operatività del sistema produttivo agricolo in funzione della qualità dei prodotti nonché della sostenibilità ambientale e sociale delle trasformazioni e accompagnando tale processo con la riorganizzazione della ricerca, dell'innovazione e dei servizi in agricoltura;

c) accrescere le capacità concorrenziali del sistema agro-alimentare nel mercato europeo ed internazionale in coerenza con gli obiettivi e l'evoluzione della politica agricola comunitaria, perseguendo la massima valorizzazione delle produzioni agricole.

ART. 2.

(Obiettivi).

1. Gli interventi e le azioni diretti al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, connessi all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, sono programmati e realizzati nel quadro degli accordi per la politica agricola dell'Unione europea e degli accordi sottoscritti dall'Italia in sede internazionale, secondo i principi e i criteri generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di politica agricola, alimentare e forestale di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, in base a quanto previsto dal Piano nazionale di cui all'articolo 4.

2. Gli interventi e le azioni di cui al comma 1 tendono a realizzare i seguenti obiettivi prioritari:

a) conseguire livelli di reddito agricoli comparabili con quelli degli altri settori economici, con particolare riguardo ai redditi dell'impresa familiare coltivatrice e degli imprenditori agricoli a titolo principale, soprattutto attraverso la riduzione dei costi di produzione, anche mediante finanziamenti di credito agrario da destinare ad investimenti, ed il miglioramento della qualità dei prodotti, anche promuovendo la certificazione dei sistemi di qualità aziendale;

b) mantenere e accrescere l'occupazione, anche favorendo l'attivazione degli interventi di cui al regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 ed agevolando l'accesso dei giovani alla attività imprenditoriale agricola attraverso l'individuazione di adeguati incentivi;

c) favorire il riequilibrio del territorio con particolare riguardo alle aree degli obiettivi 1 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988;

d) assicurare uno sviluppo sostenibile del sistema agricolo, attraverso la salvaguardia del territorio e la razionalizzazione e l'utilizzo delle risorse idriche secondo il disposto della lettera d) del

comma 4 dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, anche tramite lo sviluppo dell'acquacoltura, dell'agricoltura biologica, del turismo rurale, dell'agriturismo e di altre attività integrative del reddito;

e) promuovere incentivi per le aziende agricole che presentino piani di riconversione degli ordinamenti produttivi alternativi alle colture vincolate da quote comunitarie in particolare verso pratiche agricole ecocompatibili;

f) promuovere iniziative e incentivi per la realizzazione e l'aggiornamento della meccanizzazione agricola come strumento base per migliorare la redditività delle imprese agricole e la sicurezza degli addetti;

g) promuovere il consolidamento e l'integrazione delle imprese agricole ed agroalimentari singole, associate e cooperative;

h) attivare una integrazione economica di filiera agroindustriale;

i) definire e promuovere un processo di riordino fondiario in un quadro di azione coordinata con le misure di accompagnamento della politica agricola comune (PAC) ed in particolare con l'attivazione degli interventi di cui al regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992.

3. Gli obiettivi di cui al comma 2 vengono perseguiti, anche tramite l'orientamento degli investimenti, in funzione dell'evoluzione della domanda al fine di evitare la formazione delle eccedenze di produzione che non trovino assorbimento sul mercato, incentivando la promozione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari e tutelando il consumatore.

ART. 3.

(Dotazioni ed ambiti di spesa).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata, per il quinquennio 1995-1999, la spesa complessiva di lire 7.625 miliardi, in ragione di lire 875 miliardi per l'anno

1995, di lire 1.650 miliardi per l'anno 1996, di lire 1.650 miliardi per l'anno 1997, di lire 1.700 miliardi per l'anno 1998 e di lire 1.750 miliardi per l'anno 1999. Le assegnazioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 fanno carico alla complessiva autorizzazione di spesa recata dal presente comma.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate a finanziare gli interventi di competenza delle regioni a statuto ordinario e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministero », nonché, ove specificatamente previsto, le attività delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491.

3. Le regioni e le province autonome, ove necessario, disciplinano con proprie leggi i criteri relativi all'impiego delle somme di cui al comma 1 del presente articolo secondo le finalità di cui all'articolo 1.

4. A carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è ammesso il finanziamento della quota nazionale di tutte le azioni finanziate dalla Unione europea attraverso la sezione garanzia del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola riconosciute dal CIPE di carattere socio-strutturale o di accompagnamento alla riforma della politica agricola comune.

CAPO II.

PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE

ART. 4.

1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministro », entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con il Comitato permanente di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato « Comitato perma-

nente », propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per il quinquennio 1995-1999, il Piano agricolo, agroindustriale e forestale nazionale, di seguito denominato « Piano nazionale ».

2. Le regioni e le province autonome, nei successivi trenta giorni, inoltrano il loro parere sulla proposta di Piano nazionale al Comitato permanente per una valutazione ai fini della consultazione di cui al comma 4.

3. Il Piano nazionale di cui al comma 1, in coerenza con le finalità e gli obiettivi della presente legge, dovrà indicare gli strumenti e le modalità di controllo per il perseguimento degli stessi, al fine di garantire omogeneità nei flussi informativi, nei rapporti fra Stato, regioni e province autonome e assicurare il necessario coordinamento dei programmi di cui al comma 5 con la programmazione generale.

4. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro i trenta giorni successivi al termine previsto dal comma 2, il Piano nazionale, previa valutazione della coerenza con la programmazione generale.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro sessanta giorni dalla data di approvazione da parte del CIPE del Piano nazionale, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo rurale ed agroindustriale coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi contenuti nel Piano nazionale.

6. I programmi di cui al comma 5 devono essere inviati, a cura di ciascuna regione e provincia autonoma, al Ministero, che li propone, entro trenta giorni dal loro ricevimento, al Comitato permanente per il parere di coerenza, espresso in base agli strumenti di verifica indicati nel Piano nazionale. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni; trascorso tale termine, il programma si intende approvato.

7. Nel caso di mancata adozione dei programmi di cui al comma 5, il Ministro,

su proposta del Comitato permanente, assegna alle regioni ed alle province autonome un termine perentorio entro il quale procedere alla loro adozione. In caso di ulteriore inadempienza, la quota annuale di finanziamento è destinata ad incrementare i fondi di cui all'articolo 8 per la realizzazione di programmi interregionali da attuare in via prioritaria nei territori delle medesime regioni inadempienti.

8. Ove il Comitato permanente ritenga, con parere motivato, di non approvare i programmi ai sensi del comma 6, poiché non coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi del Piano nazionale, lo stesso assegna alle regioni o alle province autonome interessate un termine entro il quale i programmi devono essere adeguati tenendo conto delle indicazioni fornite dal Comitato stesso. In caso di mancato adeguamento nel termine fissato, si procede ai sensi del comma 7.

9. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome inadempienti non possono essere destinate le risorse finanziarie previste dagli articoli 8 e 9.

ART. 5.

(Partecipazione degli organismi rappresentativi).

1. Al fine di favorire la partecipazione agli atti di programmazione e di verifica previsti dalla presente legge, le organizzazioni professionali agricole datoriali sono consultate, nelle forme rituali, in fase di predisposizione e di verifica del Piano nazionale e dei programmi di cui all'articolo 4. Sono altresì consultate, per le materie di specifica competenza, sia le organizzazioni cooperative sia le forze sindacali agricole, le associazioni dei produttori e dei consumatori e le organizzazioni agroindustriali di settore. Tali consultazioni sono svolte rispettivamente, in ragione della specifica competenza, dal Comitato permanente, dalle regioni e dalle province autonome. Le regioni e le province autonome devono dare atto della avvenuta partecipazione nei provvedimenti relativi all'adozione dei propri programmi di sviluppo rurale ed agroindustriale.

ART. 6.

(Verifica dello stato di attuazione).

1. Entro il 31 marzo di ogni anno le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi di cui all'articolo 4, comma 5.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro trasmette in ogni caso al CIPE ed al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale e dei programmi di cui all'articolo 4, con particolare riferimento alle disposizioni ed alle risorse finanziarie di cui alla presente legge. Il materiale informativo relativo all'attività svolta dalle regioni e dalle province autonome, nei settori di competenza previsti dalla presente legge, deve contenere tutti gli elementi utili con riferimento all'intero complesso dell'attività realizzata dalle medesime.

3. Per la predisposizione della relazione di cui al comma 2 il Ministro è coadiuvato da un gruppo di lavoro costituito da sei funzionari del Ministero, da sei funzionari regionali nominati dal Comitato permanente, da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica e da un rappresentante del Ministero del tesoro.

4. Ai componenti del gruppo di lavoro di cui al comma 3 può essere riconosciuto un compenso, sotto forma di gettone di presenza, il cui importo è definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Le spese di funzionamento del gruppo di lavoro, stabilite nella misura massima di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1996 al 1999, sono poste a carico dei fondi di cui all'articolo 9.

6. La relazione ed il materiale informativo di cui ai commi 1 e 2 costituiscono la base per la predisposizione, entro il 30 giugno di ciascun anno, di un rapporto annuale sullo stato dell'agricoltura italiana redatto a cura del Ministro, di intesa con il Comitato permanente.

7. In base alla relazione sullo stato di attuazione di cui al comma 2 ed al rapporto annuale di cui al comma 6, il gruppo di supporto tecnico di cui all'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, propone al Ministro le misure correttive e gli aggiornamenti da apportare al Piano nazionale.

8. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Ministro, di intesa con il Comitato permanente, propone al CIPE, che delibera nei successivi trenta giorni, le modifiche e gli aggiornamenti al Piano nazionale.

9. Le regioni e le province autonome adeguano i loro programmi di sviluppo rurale ed agroindustriale entro trenta giorni dalla data di approvazione della delibera del CIPE di cui al comma 8.

ART. 7.

(Programmi regionali di sviluppo rurale ed agroindustriale).

1. Per gli interventi previsti dai programmi di cui all'articolo 4, comma 5, alle regioni a statuto ordinario, nel periodo 1995-1999, è assegnata la somma complessiva di lire 5.463,280 miliardi, di cui lire 613,640 miliardi per l'anno 1995, lire 1.129,640 miliardi per l'anno 1996, lire 1.200 miliardi per l'anno 1997, lire 1.240 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.280 miliardi per l'anno 1999.

2. Le somme di cui al comma 1 sono ripartite secondo i parametri di cui alla tabella A allegata alla presente legge, ad eccezione dei seguenti importi:

- a) lire 480 miliardi per l'anno 1997;
- b) lire 520 miliardi per l'anno 1998;
- c) lire 560 miliardi per l'anno 1999.

3. Gli importi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono ripartiti in base alla capacità operativa delle regioni, desunta dalle relazioni sullo stato di attuazione e con i parametri individuati dal Comitato permanente.

4. A far data dal 1° gennaio 1997, la tabella di cui al comma 2 deve essere aggiornata con decreto del Ministro d'intesa con il Comitato permanente.

ART. 8.

(Programmi di rilevanza interregionale).

1. Per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale possono essere realizzati programmi di rilevanza interregionale, con particolare riferimento a quelli orientati al mercato e alla tutela e al riassetto dell'ambiente e del territorio ai sensi della lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 2.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 è assegnata la somma complessiva di lire 620 miliardi, di cui lire 170 miliardi per l'anno 1996 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999.

3. Il Ministro, di intesa con il Comitato permanente, può stabilire l'adeguamento dell'importo annuale dei fondi di cui al comma 2 nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti al comma 1 dell'articolo 3, fatti i salvi i fondi di cui all'articolo 7.

4. I programmi di rilevanza interregionale, di durata massima quinquennale, possono essere proposti dal Ministero o da almeno tre regioni e province autonome. Essi individuano le azioni attuate, rispettivamente, dalle regioni e province autonome e dal Ministero e sono approvati dal Comitato permanente, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e, per gli anni successivi, entro il 31 ottobre di ogni anno.

5. Nei programmi di cui al comma 1 devono essere previsti i meccanismi di controllo dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi.

6. La verifica dello stato di attuazione degli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 è realizzata dal gruppo di lavoro di cui al comma 3 dell'articolo 6, sulla base degli elementi informativi forniti dalle regioni e province autonome e dal Ministero.

7. Sulla base dei risultati della verifica dello stato di attuazione dei programmi il Ministro, entro il 31 gennaio di ogni anno, propone al Comitato permanente, che li approva entro i trenta giorni successivi, le

modifiche e gli adeguamenti dei programmi e, ove necessario, la riprogrammazione dei finanziamenti, destinando le eventuali economie anche alla realizzazione di diversi o nuovi programmi.

8. Il Ministero, d'intesa con il Comitato permanente, può promuovere programmi particolari ad alto contenuto tecnologico ed innovativo, con effetti direttamente ricadenti nel territorio di una o più regioni o province autonome. Alla realizzazione di tali programmi non può essere destinato più del 4 per cento delle somme di cui al comma 2.

ART. 9.

(Programmi di rilevanza nazionale).

1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, con particolare riferimento a quelle elencate alla lettera *d*) del comma 3 del medesimo articolo 2, e di quelle previste dal decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, nonché per l'attuazione degli interventi da realizzare, di intesa con il Comitato permanente, per il periodo 1995-1999, è attribuita la somma complessiva di lire 1.365,820 miliardi, in ragione di lire 153,410 miliardi per l'anno 1995, lire 282,410 miliardi per l'anno 1996, lire 300 miliardi per l'anno 1997, lire 310 miliardi per l'anno 1998 e lire 320 miliardi per l'anno 1999.

2. Al riparto delle somme di cui al comma 1 tra gli interventi previsti al medesimo comma, per l'anno 1995, provvede il CIPE, su proposta del Ministro, di intesa con il Comitato permanente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi al 1995, il Ministro propone al CIPE, di intesa con il Comitato permanente, entro il 31 marzo di ogni anno, il riparto delle somme predette, anche sulla base della verifica di cui al comma 5.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera del CIPE di approvazione del riparto

dei fondi, il Ministro propone al Ministro del tesoro le variazioni dei capitoli di bilancio necessari per l'attuazione delle spese.

4. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'azione amministrativa e di avviare la riforma del bilancio ordinario dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 1995, il Ministro del tesoro è autorizzato, su richiesta del Ministro, di intesa con il Comitato permanente, ad iscrivere in via permanente i capitoli di spesa individuati, nonché a variare lo stanziamento di quelli esistenti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491.

5. La verifica dello stato di attuazione delle azioni e dei programmi attuati con i fondi di cui al comma 1 è realizzata, entro il 31 gennaio di ogni anno, dal gruppo di lavoro di cui al comma 3 dell'articolo 6, sulla base del materiale informativo predisposto dal Ministero.

6. Il Ministero, di intesa con il Comitato permanente, può promuovere programmi di informazione rivolti ai consumatori e agli operatori e di sensibilizzazione del mercato per quanto attiene all'attività di controllo e certificazione di prodotti e processi in conformità a specifiche normative comunitarie e nazionali.

ART. 10.

(Mutui di miglioramento fondiario di cui all'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984).

1. Per la copertura finanziaria delle rate di mutui di miglioramento fondiario, contratti dalle regioni in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è destinata la somma complessiva di lire 175,900 miliardi, in ragione di lire 87,950 miliardi per ciascuno degli esercizi 1995 e 1996.

ART. 11.

(Modalità dell'istruttoria amministrativa).

1. In attuazione dei programmi di cui agli articoli 8 e 9, il Ministero procede

all'istruttoria tecnica, sentite le regioni e le province autonome, che esprimono il proprio parere sulla validità tecnico-economica per gli aspetti territoriali e di settore.

2. Per l'ammissibilità al finanziamento dei progetti da realizzare in attuazione dei programmi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome acquisiscono i pareri dell'ufficio del genio civile, dell'ufficio tecnico erariale, anche per quanto riguarda i beni diversi dagli immobili, degli uffici preposti agli adempimenti di carattere sanitario e dei Vigili del fuoco.

3. Il Ministero, per i progetti di cui al comma 2, nonché per quelli eseguiti in attuazione dei regolamenti comunitari a fini strutturali e della legge 8 agosto 1991, n. 252, ha facoltà di nominare, anche in corso d'opera, apposite commissioni per l'accertamento dell'esecuzione dei lavori. Le commissioni sono costituite da funzionari del Ministero e del Ministero del tesoro, della regione o della provincia autonoma competente per territorio e, ove necessario, del genio civile e dell'ufficio tecnico erariale e degli altri enti intervenuti nella procedura istruttoria.

4. Ai componenti delle commissioni di cui al comma 3 può essere riconosciuto, a carico dei beneficiari, un compenso complessivamente determinato in ragione dell'1 per cento per importi fino a 100 milioni di lire, aumentato dell'1 per mille per gli importi compresi tra lire 101 milioni e lire 1.000 milioni, e dello 0,50 per mille per gli importi oltre lire 1.000 milioni.

CAPO III.

NORME SPECIALI E TRANSITORIE

ART. 12.

(Impianti di particolare interesse pubblico, di cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro, di intesa con il Comitato perma-

nente, presenta al CIPE un programma per il trasferimento degli impianti di particolare interesse pubblico realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di cui al comma 1 possono essere trasferiti, secondo le modalità previste dal programma approvato dal CIPE, previa richiesta contenente specifico impegno a garantire la continuità produttiva degli impianti medesimi, che non dovranno essere distolti dalla destinazione agroalimentare per un periodo di almeno dieci anni, in base al seguente ordine di priorità:

a) a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne hanno la gestione in base ad un formale atto di concessione;

b) alle regioni in cui sono dislocati;

c) a favore di soggetti singoli o associati operanti nel settore agroindustriale e forestale.

3. Qualora il trasferimento ai sensi del comma 2 non risulti possibile, gli impianti possono essere dismessi ed alienati, mediante pubblico incanto, ad un prezzo a base d'asta non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

4. Il Ministro, di intesa con il Ministro del tesoro, può destinare gli importi derivanti dalle vendite di cui al comma 3 alla copertura delle passività di bilancio esistenti in capo ai soggetti gestori, limitatamente alle attività in questione, alla data del 31 dicembre 1994. Con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono fissati i criteri, le modalità ed i limiti dell'intervento finanziario pubblico a copertura delle passività degli enti gestori.

ART. 13.

(Comitato nazionale per i rapporti interprofessionali).

1. È istituito il Comitato nazionale per i rapporti interprofessionali, di seguito de-

nominato « Comitato nazionale », che opera anche a supporto delle attività del *Comitato permanente*, competente a pronunciarsi e a formulare proposte in materia di programmazione e regolazione della produzione agricola, agroalimentare e forestale, nel quadro delle determinazioni del Piano nazionale. Il Comitato nazionale è presieduto dal Ministro o, per sua delega, da un Sottosegretario, coadiuvato da un rappresentante delle regioni e province autonome designato dal *Comitato permanente*.

2. La composizione del Comitato nazionale è stabilita con decreto del Ministro, prevedendo la presenza di un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole datoriali, delle organizzazioni cooperative e delle organizzazioni delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali maggiormente rappresentative a livello nazionale, dalle stesse indicato. Il Comitato nazionale può avvalersi della collaborazione di esperti nei diversi settori di sua competenza.

3. Il Comitato nazionale esprime pareri ed avanza proposte in materia:

a) di produzione agricola, agroindustriale e forestale, in rapporto all'evoluzione del mercato;

b) di settori produttivi da regolare con accordi interprofessionali e di orientamenti per la contrattazione di settore;

c) di iniziative da intraprendere per i settori soggetti a limitazioni quantitative od a regimi di quote di produzione in dipendenza della regolamentazione comunitaria e degli accordi internazionali.

4. Il Comitato nazionale costituisce sottocomitati di settore a carattere interprofessionale, con opportune integrazioni volte ad assicurare la partecipazione delle organizzazioni agricole e industriali maggiormente rappresentative, su indicazione del *Comitato permanente*, e la presenza delle rappresentanze delle regioni maggiormente interessate. Tali sottocomitati, sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato nazionale, si esprimono sugli aspetti setto-

riali dell'offerta di prodotti agricoli e indicano criteri e condizioni generali per la stipulazione degli accordi interprofessionali e dei contratti di coltivazione, di allevamento e vendita dei prodotti. Per il loro funzionamento non sono previsti oneri specifici a carico del bilancio dello Stato.

ART. 14.

(Norme in materia di associazioni dei produttori).

1. Le associazioni dei produttori del settore ortofrutticolo riconosciute dopo la data di entrata in vigore della presente legge devono:

a) garantire il raggiungimento di un volume di fatturato tale da assicurare rientri finanziari sufficienti a coprire le spese per lo svolgimento delle attività di commercializzazione della produzione sociale;

b) rispettare i parametri produttivi minimi stabiliti con decreto del Ministro, di intesa con il Comitato permanente;

c) garantire la commercializzazione della produzione sociale in misura non inferiore all'80 per cento della produzione totale al netto dei ritiri di mercato.

2. Il decreto di cui alla lettera *b)* del comma 1, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, compatibilmente con la normativa comunitaria, cui deve essere costantemente adeguato, parametri produttivi minimi differenziati in base alla prevalenza, nell'ambito della produzione ortofrutticola delle singole associazioni, di determinati prodotti.

3. Relativamente alla produzione di frutta in guscio, i parametri di riferimento sono quelli stabiliti dal regolamento (CEE) n. 789/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989.

4. Le associazioni già iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1968, n. 165, tenuto dal Ministero, si adeguano ai parametri previsti dal decreto ministe-

riale di cui al comma 2 del presente articolo entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, anche attraverso processi di fusione.

5. Le associazioni che per un anno non raggiungono i parametri minimi di cui ai commi 1 e 2 non perdono il riconoscimento e il diritto all'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 4 a condizione che nel biennio successivo dimostrino che tali parametri sono stati rispettati.

6. Perdono il riconoscimento e il diritto all'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 4 le associazioni i cui soci risultino iscritti a più associazioni.

7. Alle associazioni dei produttori e loro unioni, operanti in tutti i settori, possono essere concessi, in via prioritaria, contributi da destinare alla realizzazione di investimenti finalizzati all'espletamento dei compiti ad esse attribuiti dalla normativa nazionale e comunitaria.

8. Alle unioni di associazioni di produttori che stipulano accordi interprofessionali o contratti di cessione di materie prime o prodotti destinati al consumo finale possono essere accordati, in via prioritaria, i seguenti benefici:

a) concorso in conto interessi sui prestiti contratti per gli adempimenti relativi ad accordi di filiera, finalizzati a ridurre i costi delle prestazioni di servizi e mezzi tecnici forniti ai soci delle associazioni;

b) contributi per ridurre i costi di stoccaggio dei prodotti oggetto dei contratti di cessione;

c) concorso negli interessi sui prestiti per anticipazioni ai soci delle associazioni che abbiano sottoscritto impegni di conferimento con le associazioni stesse;

d) contributi per programmi di formazione e di aggiornamento per quadri e dirigenti.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento un disegno di legge finalizzato ad

adeguare ai mutamenti derivanti dalla riforma della politica agricola comune la normativa generale in materia di associazionismo.

10. Con il disegno di legge di cui al comma 9 si procede alla riforma delle leggi 27 luglio 1967, n. 622, 20 ottobre 1978, n. 674, e 16 marzo 1988, n. 88.

ART. 15.

(Norme in materia di cooperazione).

1. Alle imprese cooperative agricole possono essere concessi contributi diretti a finanziare prioritariamente:

a) processi di sviluppo, ristrutturazione e concentrazione produttiva e commerciale, attraverso lo sviluppo e le acquisizioni di reti commerciali, marchi, tecnologie, strutture ed impianti, quote di controllo di imprese agroalimentari ed agroindustriali, aventi anche forma di società di capitali non cooperative;

b) investimenti produttivi rivolti alle innovazioni di processo o di prodotto in armonia con le norme sulla protezione dell'ambiente ed investimenti materiali ed immateriali per l'elaborazione e la dotazione di sistemi di qualità e per la loro certificazione;

c) adeguamento della struttura patrimoniale e finanziaria dell'impresa cooperativa attraverso programmi pluriennali di aumento dei mezzi propri in misura eguale all'apporto dei soci, che può avvenire attraverso l'aumento del capitale sociale e del prestito sociale vincolato, l'aumento delle riserve indivisibili, l'apporto di patrimonio netto tramite l'incorporazione o la fusione tra cooperative;

d) investimenti finalizzati all'adeguamento delle dimensioni dell'impresa cooperativa agli obiettivi di programmazione nazionale di specifiche filiere alimentari;

e) attività rivolte a costituire ed aggiornare banche dati nazionali collegate in rete che siano strumento conoscitivo per le strategie di programma e di sviluppo da promuovere nel settore;

f) programmi di formazione e di aggiornamento di quadri e di manager di elevata professionalità operanti nel settore cooperativo.

2. Le società di capitali controllate da una o più cooperative possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 solo attraverso le controllanti, che versano il contributo ricevuto quale aumento di capitale sociale delle controllate. Tale procedura può essere adottata anche riguardo al finanziamento di progetti di consorzi di cooperative.

ART. 16.

(Vincoli di destinazione).

1. I beni acquisiti e realizzati mediante contributi pubblici sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per gli immobili e quinquennale per tutti gli altri. La durata del vincolo decorre dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata a prescindere dalla data del successivo accertamento amministrativo.

2. La cessione dei beni materiali o immateriali, ancorché sottoposti al vincolo di destinazione di cui al comma 1, può essere effettuata, previa autorizzazione del Ministero, a favore di cooperative agricole, o loro controllate, alle quali sono trasferiti anche i benefici e l'onere del rispetto del vincolo di destinazione ancora pendente.

3. Il Ministero, d'intesa con il Comitato permanente, può autorizzare la cessione a favore di soggetti diversi da quelli previsti al comma 2 con mantenimento dei benefici acquisiti per le operazioni realizzate nell'ambito di ristrutturazioni societarie e strutturali coerenti con la programmazione di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 4, purché sia decorso almeno un terzo del tempo relativo al vincolo di destinazione originario.

4. Le agevolazioni relative ai beni oggetto di contributo che siano dismessi o distolti dall'uso prima della scadenza del vincolo o nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono ridotte in proporzione al periodo per il quale i beni non sono destinati all'uso previsto.

ART. 17.

(Modifica dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale).

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, da emanare entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, sentite le regioni e le province autonome, nonché l'organismo di rappresentanza dei consorzi di difesa e gli altri soggetti di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e all'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, individua le aree in cui dal computo del 35 per cento sono esclusi i danni a carico delle sole produzioni assicurate ai sensi dell'articolo 9 della presente legge ».

ART. 18.

(*Codex Alimentarius*).

1. Allo scopo di assicurare la partecipazione e la collaborazione italiana al programma alimentare FAO-OMS per l'elaborazione del *Codex Alimentarius*, è istituito, presso il Ministero, il Comitato italiano per il *Codex Alimentarius*.

2. Il Ministro provvede, con proprio decreto, alla costituzione ed all'organizzazione del Comitato di cui al comma 1, nonché agli adempimenti ufficiali del Governo italiano derivanti dalla partecipazione nazionale ai lavori del programma alimentare di cui al medesimo comma 1.

CAPO IV.

NORME FINALI

ART. 19.

(*Disposizioni finanziarie*).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire

875 miliardi per l'anno 1995, in lire 1650 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 1650 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 20.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A
(v. articolo 7, comma 2)

PARAMETRI DI RIPARTO PER LE ASSEGNAZIONI DEI FONDI
ALLE REGIONI PER GLI ANNI 1995-1999 DI CUI ALL'ARTICOLO 7

| REGIONI | 1995 | 1996 | 1997-1998- 1999 (1) |
|----------------------|----------------|----------------|------------------------|
| Piemonte | 6,079 | 6,294 | 6,562 |
| Liguria | 1,999 | 2,025 | 2,066 |
| Lombardia | 6,546 | 6,785 | 7,125 |
| Veneto | 6,486 | 6,671 | 6,885 |
| Emilia Romagna | 8,124 | 8,248 | 8,464 |
| Toscana | 6,128 | 6,272 | 6,456 |
| Umbria | 2,798 | 2,829 | 2,875 |
| Marche | 3,591 | 3,606 | 3,646 |
| Lazio | 7,285 | 7,283 | 7,267 |
| Abruzzo | 5,908 | 5,783 | 5,609 |
| Molise | 3,593 | 3,500 | 3,357 |
| Campania | 12,608 | 12,316 | 11,908 |
| Puglia | 13,175 | 13,015 | 12,795 |
| Basilicata | 6,654 | 6,500 | 6,324 |
| Calabria | 9,026 | 8,873 | 8,661 |
| Totale | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

(1) Limitatamente all'importo di lire 720 miliardi.

PROPOSTE DI LEGGE

n. 2263 d'iniziativa
dei deputati Nardone ed altri

ART. 1.

1. La presente legge ha lo scopo di attuare una politica di programmazione pluriennale nel settore agro-alimentare e forestale al fine di:

a) assicurare uno sviluppo sostenibile dell'agricoltura nell'ambito di una visione di sistema, produttivo, economico e sociale;

b) accrescere le capacità concorrenziali del sistema agro-alimentare nel mercato europeo ed internazionale pur in coerenza con gli obiettivi e l'evoluzione della politica agricola comunitaria;

c) favorire la riorganizzazione delle imprese agricole e la più efficace operatività del sistema produttivo agricolo in funzione della qualità dei prodotti e della sostenibilità sociale ed ambientale delle trasformazioni;

d) promuovere incentivi per le aziende agricole che presentino piani di riconversione degli ordinamenti produttivi, alternativi alle colture vincolate da quote comunitarie, secondo nuovi criteri di compatibilità ambientale, al fine di favorire la costituzione di una catena produttiva agro-ambientale;

e) accompagnare il processo di trasformazione strutturale con la riorganizzazione del sistema sovrastrutturale della ricerca, dell'innovazione e dei servizi in agricoltura;

f) stabilizzare i redditi degli agricoltori al livello degli altri settori economici e rafforzare la loro capacità contrattuale nell'ambito della filiera agro-alimentare;

g) contribuire all'ottenimento ed al mantenimento di un grado di autoapprovvigionamento alimentare compatibile con se e la produttività agricola nazionale e con le esigenze ambientali;

h) favorire attraverso la definizione di opportuni incentivi l'accesso dei giovani alla attività imprenditoriale agricola;

i) definire e promuovere un processo di riordino fondiario in un quadro di azione coordinata con le misure di accompagnamento della politica agricola comune (PAC) ed in particolare con l'attivazione dei previsti prepensionamenti.

ART. 2.

1. Al fine di consentire continuità pluriennale e organicità di intervento della spesa pubblica nel settore agricolo, è autorizzata per il triennio 1995-1997 la spesa di lire 4.175 miliardi, in ragione di lire 875 miliardi per l'anno 1995, di lire 1.650 miliardi per l'anno 1996, di lire 1.650 miliardi per l'anno 1997. Per gli anni 1998 e 1999 le risorse finanziarie occorrenti sono stabilite rispettivamente dalle leggi finanziarie per il 1996 e per il 1997, e comunque in misura non inferiore a quelle previste per l'anno 1997.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate a finanziare gli interventi, secondo le finalità di cui all'articolo 1, di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Le regioni e le province autonome disciplinano con propria legge i criteri relativi all'impiego delle suddette somme secondo le richiamate finalità di cui all'articolo 1.

3. Al finanziamento delle quote di spesa di parte nazionale prevista dai regolamenti comunitari a completamento delle erogazioni a carico della sezione orientamento del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola (FEOGA) ed alla eventuale anticipazione della quota comunitaria si fa fronte con le disponibilità previste dall'ar-

articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le modalità e le procedure previste dalla stessa legge. A carico delle stesse disponibilità è ammesso il finanziamento della quota nazionale di tutte le azioni che, pur finanziate dall'Unione europea attraverso la sezione garanzia del Fondo europeo di orientamento e garanzia, siano riconosciute di carattere socio-strutturale o di accompagnamento alla riforma della politica agricola comune.

ART. 3.

1. Fatte salve le competenze del Consiglio dei ministri e del CIPE in ordine agli indirizzi della politica economica generale, il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, esercita nei limiti della presente legge le funzioni di programmazione in ordine alla politica agro-alimentare e forestale nazionale, definendone gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive, nonché esercitando il coordinamento dei relativi interventi.

2. Allo scopo di assicurare la partecipazione ed il coinvolgimento delle forze sociali e del mondo scientifico alla politica di programmazione affinché sia ulteriormente garantita la sua efficacia economico-produttiva e la sua corrispondenza tecnico-scientifica, sono istituiti, presso il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari e forestali, una Commissione consultiva delle organizzazioni professionali e cooperative, delle forze sindacali agricole, delle associazioni dei produttori e dei consumatori nonché delle organizzazioni agro-industriali, ed una Commissione tecnico-scientifica, le quali collaborano alla elaborazione del piano agro-alimentare e del piano forestale nazionale, ed ai loro aggiornamenti. Inoltre le organizzazioni professionali agricole datoriali saranno consultate, nelle forme rituali, in fase di predisposizione e di verifica del piano e dei programmi.

3. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato permanente di cui all'articolo 2 della legge

4 dicembre 1993, n. 491, provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, a definire la composizione ed il regolamento per il funzionamento delle Commissioni e per le procedure di consultazione di cui al comma 2.

4. La Commissione tecnico-scientifica opera altresì come nucleo di analisi dei costi e dei benefici e di valutazione preventiva e consuntiva di tutti gli interventi previsti dalla presente legge.

5. Sono assunti come obiettivi unificanti delle iniziative finanziate dalla presente legge:

a) il sostegno ed il rafforzamento dei redditi agricoli, in particolare di quelli dell'impresa familiare;

b) il mantenimento e l'accrescimento dell'occupazione agricola, soprattutto quella giovanile e in particolar modo nelle zone meno sviluppate economicamente;

c) il sostegno al riequilibrio territoriale ed economico, con particolare riguardo alle aree più svantaggiate, alla difesa del territorio, e alla tutela e salvaguardia dell'ambiente;

d) la promozione della produttività agricola e la crescita del grado di autoapprovvigionamento alimentare anche attraverso il contenimento dei costi di produzione.

ART. 4.

1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Comitato di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, sentite le Commissioni di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, predispone e presenta al CIPE ed alle regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema di piano agro-alimentare e agro-ambientale. Lo schema dovrà contenere:

a) gli indirizzi e gli obiettivi da conseguire, nonché gli strumenti e le modalità di controllo degli stessi;

b) l'articolazione di massima degli obiettivi tra le diverse regioni;

c) gli interventi di competenza da attuarsi da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

d) l'ammontare dei finanziamenti previsti e la ripartizione di tali somme fra gli interventi di competenza nazionale e quelli regionali, secondo l'indicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 1, inviano al Comitato le osservazioni e i parametri sullo schema di piano unitamente ad un proprio schema di programma regionale. Decorsi tali termini, il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari e forestali, acquisiti i pareri e gli schemi di programma comunicati dalle regioni e valutata la loro coerenza complessiva con gli obiettivi del piano nazionale, nonché la loro reciproca compatibilità ed acquisite le valutazioni delle Commissioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge, trasmette al CIPE il testo definitivo del piano nazionale da sottoporre, previo parere di conformità alla programmazione generale, all'approvazione del Consiglio dei ministri.

3. Successivamente all'approvazione dei piani nazionali, le regioni e le province autonome, dopo aver acquisito i pareri delle forze sociali e del mondo scientifico regionale, adottano entro trenta giorni i loro programmi, apportando anche eventuali variazioni e modifiche a provvedimenti già assunti in precedenza al fine di coordinarli con i programmi medesimi, provvedendo, altresì, al loro coordinamento con i programmi generali regionali di sviluppo economico e sociale e, ove esistenti, con i programmi di assetto territoriale.

4. I programmi di cui al comma 3 dovranno essere inviati, a cura di ciascuna regione e provincia autonoma, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che, svolta l'istruttoria tecnica, li

propone alla Commissione tecnico-scientifica per il parere di conformità espresso in base agli elementi di verifica indicati nel piano nazionale.

5. Ove il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari e forestali ritenga di non approvare i programmi regionali in quanto non coerenti con gli indirizzi e le finalità del piano nazionale, assegna alle regioni e alle province autonome un termine entro il quale i programmi devono essere adeguati tenendo conto delle indicazioni fornite dal Comitato stesso. In caso di mancato adeguamento nel termine stabilito si procede ai sensi del comma 6.

6. Nel caso di mancata adozione dei programmi, il Comitato assegna alle regioni ed alle province autonome un termine perentorio entro cui provvedere. In caso di persistente ulteriore inadempimento, la quota annuale di finanziamento è ripartita tra le regioni.

ART. 5.

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4, 6 e 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, e nell'ambito delle finalità della presente legge, sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

a) ricerca e sperimentazione agraria, anche in riferimento a nuove tecnologie di produzione compatibili con la salvaguardia dell'ambiente; valorizzazione dei risultati conseguenti;

b) miglioramento genetico e varietale delle specie animali e vegetali, inclusa la tenuta dei libri genealogici e la lotta alla ipofecondità; interventi di sostegno per particolari produzioni nell'ambito di una filiera produttiva e con particolare riferimento alla compatibilità ambientale, anche attraverso incentivi di orientamento e provvidenze straordinarie per situazioni di crisi;

c) innovazioni e sviluppo della meccanizzazione agricola, anche mediante incentivi per la sperimentazione e contributi per la sostituzione di macchine agricole;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

d) riconoscimento e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli, anche attraverso le funzioni assegnate dai regolamenti comunitari alle associazioni dei produttori e loro unioni;

e) prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni relative ai prodotti agricoli e a quelli di uso agricolo;

f) promozione commerciale del mercato interno e di quelli esteri, incluse le vendite promozionali; orientamento dei consumi ed educazione alimentare;

g) sviluppo dell'informazione in agricoltura; potenziamento del sistema informativo agricolo nazionale.

2. Delle provvidenze finanziarie previste dalla presente legge possono beneficiare secondo le priorità previste dai piani regionali: le imprese familiari coltivatrici singole ed associate; le cooperative agricole e i loro consorzi costituiti da coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, singoli o associati, sempreché siano iscritti nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione; le altre cooperative e loro consorzi iscritti nel registro e nello schedario predetti; gli imprenditori non coltivatori diretti che esercitano l'attività agricola a titolo principale ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° giugno 1977, n. 285; le società promosse tra imprese familiari dirette coltivatrici per l'esercizio dell'agricoltura costituite con atto notarile e registrate presso la cancelleria del tribunale competente per territorio, le associazioni dai produttori.

ART. 6.

1. Per gli interventi previsti dai programmi di cui all'articolo 4, alle regioni a statuto ordinario per l'anno 1995 è assegnata la somma di lire 620 miliardi, per l'anno 1996 la somma di lire 1.200 miliardi e per l'anno 1997 la somma di lire 1.200 miliardi.

2. Al riparto delle somme di cui al comma 1 provvede il CIPE entro il 30 ottobre dell'anno precedente all'esercizio

finanziario di competenza, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti di cui all'articolo 1 a seguito di variazioni apportate dalla legge finanziaria saranno deliberate dal CIPE entro il 31 gennaio dell'anno finanziario di competenza. In sede di prima applicazione, il CIPE provvede al riparto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le somme distribuite alle singole regioni e province autonome in base al riparto stabilito sono versate in conti correnti intrattenuti dalle stesse presso la Tesoreria centrale. L'erogazione per il primo anno è disposto e deve essere effettuata entro trenta giorni dall'approvazione del piano nazionale e del programma regionale. L'erogazione per gli anni successivi è disposta e deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato di ciascun anno interessato.

4. Alla ripartizione dei fondi previsti al comma 1, per gli anni 1995 e 1996, si provvede in base ai valori dei seguenti parametri: numero delle aziende agricole; media triennale disponibile del numero degli occupati agricoli complessivi calcolati sulla base delle quattro rilevazioni trimestrali dell'ISTAT; superficie agricola utilizzabile; media triennale disponibile della produzione lorda vendibile; superficie forestale nazionale classificata dall'ISTAT.

5. Per le somme che si renderanno disponibili per gli anni 1997 e seguenti, si provvede: per il 60 per cento in base ai parametri di cui al comma 4, opportunamente aggiornati anno per anno; per il 40 per cento, in base alla capacità operativa delle regioni, desunta dalle relazioni sullo stato di attuazione dei programmi secondo parametri individuati dal Comitato permanente per le politiche agro-alimentari e forestali. Il Comitato può, in relazione a dette disponibilità, provvedere alla riparti-

zione effettuata con riferimento alle aree svantaggiate.

6. Sugli importi di cui al comma 1, per l'anno 1995, farà carico la somma di lire 137.897.610.940 destinata alla copertura finanziaria delle rate, comprese tra la sesta e la decima, di mutui di miglioramento fondiario, contratti dalle regioni e dalle province autonome in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Le rate successive alla decima fanno carico allo stato di previsione del Ministero del tesoro. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro ed il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali definiscono, con decreto, gli importi annuali e le assegnazioni per singola regione o provincia autonoma.

ART. 7.

1. Entro il 31 marzo di ogni anno le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali trasmette al CIPE ed al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dei piani e dei programmi di cui all'articolo 4, con particolare riferimento alle disposizioni ed alle risorse finanziarie di cui alla presente legge. Il materiale informativo relativo all'attività delle regioni e delle province autonome, nei settori di competenza disciplinati dalla presente legge, deve contenere tutti gli elementi utili con riferimento all'intero complesso dell'attività realizzata dalle medesime.

3. Il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari e forestali nomina un gruppo di lavoro, composto da almeno 6 funzionari regionali, incaricato di collaborare con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per la predisposizione della relazione di cui al comma 2. La relazione ed il materiale di cui al comma 2, costituiscono la base per la predisposizione, entro il 30 giugno di ciascun anno,

di un rapporto annuale dello stato dell'agricoltura italiana a cura del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di intesa con il Comitato permanente.

4. In base alla relazione sullo stato di attuazione di cui al comma 2 ed al rapporto annuale di cui al comma 3, la Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 3, comma 4, propone al Comitato permanente le misure correttive e gli aggiornamenti da apportare al piano nazionale.

5. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Comitato permanente propone al CIPE, che le delibera nei trenta giorni successivi, le modifiche e gli aggiornamenti al piano nazionale.

6. Le regioni e le province autonome adeguano i loro programmi entro trenta giorni dalla delibera CIPE di cui al comma 5.

ART. 8.

1. Per il perseguimento degli obiettivi del piano nazionale e dei programmi previsti dall'articolo 4 possono essere realizzati programmi di rilevanza interregionale.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 è costituito un apposito fondo, alimentato per l'80 per cento con le risorse finanziarie di cui all'articolo 6 e per il 20 per cento con quelle previste dall'articolo 9. Per gli anni 1995-1997 l'importo del fondo è di lire 150 miliardi per ciascun esercizio finanziario.

3. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari e forestali può stabilire l'adeguamento dell'importo annuale del fondo di cui al comma 2.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono proporre e partecipare alla realizzazione dei programmi di cui al comma 1. Le azioni realizzate nel proprio territorio sono finanziate per l'80 per cento dell'importo con le risorse finanziarie del proprio bilancio e per il 20 per cento con il concorso finanziario del fondo di cui al comma 2.

5. I programmi di rilevanza interregionale, di durata annuale o pluriennale, possono essere proposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali o da almeno cinque regioni e province autonome e devono individuare le azioni da attuare, rispettivamente, dalle regioni e province autonome e dallo Stato e sono approvati dal Comitato permanente.

6. I programmi di cui al comma 1 individuano i meccanismi di controllo dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi.

7. La verifica dello stato di attuazione dei programmi di cui al comma 1 è realizzata, dal gruppo di lavoro di cui al comma 3 dell'articolo 7, sulla base degli elementi informativi forniti dalle regioni e delle province autonome e dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

8. Sulla base dei risultati della verifica dello stato di attuazione dei programmi il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, entro il 31 gennaio di ogni anno, propone al Comitato permanente, che le approva entro i trenta giorni successivi, le modifiche e gli adeguamenti dei programmi e, ove necessario, la riprogrammazione dei finanziamenti destinando le eventuali economie anche alla realizzazione di diversi o nuovi programmi.

9. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Comitato permanente, può promuovere programmi particolari ad alto contenuto tecnologico ed innovativo, con effetti direttamente ricadenti nel territorio di una o più regioni e province autonome. La dotazione di spesa annua relativa alla realizzazione di tali programmi non può essere superiore al 4 per cento dell'importo del fondo di cui al comma 2.

ART. 9.

1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, con particolare riferimento a quelle elencate alla lettera d) del comma 3, e delle funzioni di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

1986, n. 462, nonché per l'attuazione degli interventi da realizzare di intesa con il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari e forestali, è attribuita la somma di lire 360 miliardi per il 1995, di lire 360 miliardi per il 1996 e di lire 360 miliardi per il 1997.

2. Al riparto delle somme di cui al comma 1, per le finalità di cui al medesimo comma, per l'anno 1995, provvede il CIPE, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di intesa con il Comitato permanente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi al 1995 provvede il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di intesa con il Comitato permanente, entro il 31 marzo di ogni anno, anche sulla base della verifica di cui al comma 5.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera del CIPE di approvazione del riparto dei fondi, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali propone al Ministro del tesoro le variazioni dei capitoli di bilancio necessarie per l'attuazione del presente articolo.

4. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'azione amministrativa, il Ministro del tesoro è autorizzato, su richiesta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Comitato permanente, ad iscrivere in via permanente i capitoli di spesa individuati, nonché a variare lo stanziamento di quelli esistenti.

5. La verifica dello stato di attuazione dei programmi finalizzati con i fondi di cui al comma 1 è operata, entro il 31 gennaio di ogni anno, dal gruppo di lavoro di cui al comma 3 dell'articolo 7, sulla base del materiale informativo predisposto dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

ART. 10.

1. In attuazione dei programmi di cui al comma 1 dell'articolo 8 ed al comma 1 dell'articolo 9, il Ministero delle risorse

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

agricole, alimentari e forestali procede all'istruttoria tecnica, sentite le regioni e le province autonome, che esprimono il proprio parere sulla validità tecnico-economica per gli aspetti territoriali e di settore.

2. Per l'ammissibilità al finanziamento dei progetti da realizzare in attuazione dei programmi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome devono acquisire i pareri dell'ufficio del genio civile, dell'ufficio tecnico erariale anche per quanto riguarda i beni diversi dagli immobili, nonché, degli uffici preposti agli adempimenti di carattere sanitario e dei vigili del fuoco.

3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per i progetti di cui al comma 2, nonché per quelli eseguiti in attuazione dei regolamenti comunitari a fini strutturali, ha facoltà di nominare, anche in corso di opera, apposite commissioni per l'accertamento dell'esecuzione dei lavori. Le commissioni sono composte da funzionari del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, della regione o della provincia autonoma competente per territorio, e ove necessario, del genio civile e dell'ufficio tecnico erariale e degli altri enti, intervenuti nella procedura istruttoria. Ai componenti di dette commissioni può essere riconosciuto, a carico dei beneficiari, un compenso complessivamente determinato in ragione dell'1 per cento per gli importi dei finanziamenti fino a 100 milioni di lire, aumentato dell'1 per mille per gli importi compresi tra 101 milioni di lire e 1.000 milioni di lire e dello 0,50 per mille per gli importi oltre i 1.000 milioni di lire.

4. Per la realizzazione di attività connesse ai programmi di cui al comma 1 gli organismi beneficiari possono prevedere l'istituzione di comitati tecnico-scientifici, dei quali possono essere chiamati a far parte anche dipendenti della pubblica amministrazione, cui spetta lo stesso trattamento economico previsto a favore degli altri membri dei comitati medesimi.

ART. 11.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle risorse agricole, alimentari e

forestali di intesa con il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari e forestali, presenta al CIPE un programma per il trasferimento degli impianti di particolare interesse pubblico realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli impianti di cui al comma 1 potranno essere trasferiti, secondo le modalità previste dal programma approvato dal CIPE, alle regioni, in cui sono dislocati e che ne facciano richiesta o, di intesa con le regioni stesse, a favore di enti pubblici che ne facciano richiesta, o a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne hanno la gestione in base ad un formale atto di concessione.

3. Qualora il trasferimento degli impianti risulti possibile secondo quanto previsto al comma 2, gli stessi impianti potranno essere alienati, mediante pubblici incanti, a favore di soggetti operanti nel settore agroindustriale e forestale, con l'obbligo di non mutarne la destinazione per un periodo di almeno 5 anni, ad un prezzo non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio, ridotto del 50 per cento per gli impianti ubicati nelle zone dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e del 35 per cento nelle altre aree.

4. Qualora il trasferimento o la vendita non risulti possibile, ai sensi dei commi 2 e 3, gli impianti possono essere dismessi ed alienati, mediante pubblico incanto, ad un prezzo non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

5. I fondi derivanti dalle vendite di cui al comma 3 possono essere destinati alla copertura delle passività di bilancio esistenti in capo ai soggetti gestori, limitatamente alle attività in questione, alla data del 31 dicembre 1994.

ART. 12.

1. È istituito il Comitato nazionale per l'interprofessione, presieduto dal Ministro

delle risorse agricole, alimentari e forestali o per sua delega dal Sottosegretario, che opera anche a supporto delle attività del Comitato permanente per le politiche agro-alimentari e forestali, competente a pronunciarsi in materia di programmazione e regolazione dei prodotti agricoli e forestali, nel quadro delle determinazioni del piano nazionale.

2. La composizione del Comitato di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, prevedendo la presenza di un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato dal Comitato permanente, di un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni cooperative; di un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali maggiormente rappresentative a livello nazionale e di esponenti dei settori scientifici secondo i diversi campi di competenza.

3. Il Comitato è consultato in materia:

a) di produzione agricola, agroindustriale e forestale, in rapporto all'evoluzione del mercato;

b) di settori produttivi da regolare con accordi interprofessionali, di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, di orientamenti per la contrattazione di settore;

c) di iniziative da intraprendere per i settori soggetti a limitazioni quantitative o a regimi di quote di produzione in dipendenza della regolamentazione comunitaria e degli accordi internazionali.

4. Il Comitato può costituire sottocomitati di settore a carattere interprofessionale, con opportune integrazioni volte ad assicurare la partecipazione delle associazioni dei produttori e delle organizzazioni maggiormente rappresentative e, su indicazione del Comitato permanente, oltre la presenza delle rappresentanze delle regioni maggiormente interessate. Tali sottocomitati, sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato di cui al comma 1, si esprimono su aspetti settoriali dell'offerta di prodotti

agricoli e indicano criteri e condizioni generali per la formulazione degli accordi interprofessionali, di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.

5. Il Comitato subentra nelle funzioni attribuite al Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, ivi comprese quelle previste dalla legge 16 marzo 1988, n. 88.

ART. 13.

1. Le associazioni di produttori del settore ortofrutticolo, riconosciute dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono garantire il raggiungimento di un volume di fatturato sufficiente a coprire le spese necessarie per lo svolgimento delle attività di commercializzazione della produzione sociale e, comunque, rispettare il parametro produttivo minimo di 30.000 tonnellate se trattasi di produzioni prevalenti di agrumi e pomodori ed un numero minimo di 200 produttori aderenti, nonché garantire una capacità di commercializzazione diretta della produzione sociale non inferiore all'80 per cento della produzione totale al netto dei ritiri di mercato.

2. Nel caso di produzioni prevalenti di prodotti ortofrutticoli di cui all'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, con esclusione di agrumi e pomodori, la produzione minima è di 20.000 tonnellate. Il parametro è di 10.000 tonnellate di produzione minima nel caso di produzioni prevalenti non compresi nell'allegato 2 al medesimo regolamento (CEE) n. 1035/72.

3. I parametri da rispettare nella produzione di frutta in guscio sono quelli previsti dal regolamento (CEE) n. 789/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989. Per produzioni prevalenti si intendono le produzioni che superino il 50 per cento del totale complessivo.

4. Per commercializzazione diretta si intende la vendita effettuata dalla associazione dei produttori a nome e per conto dell'associazione medesima, a nome dell'associazione e per conto dei propri asso-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ciati a nome e per conto degli associati, ovvero la vendita effettuata attraverso società commerciali controllate dalle associazioni o dalle unioni regionali di appartenenza.

5. Le associazioni già iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1968, n. 165, tenuto dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno raggiungere le dimensioni di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso processi di fusione e di accorpamento.

6. Ogni richiesta di ampliamento operativo, per poter essere ammessa, deve prevedere una produzione aggiuntiva pari almeno al 10 per cento dei parametri minimi di cui ai commi 1 e 2.

7. Per produzioni di particolare pregio e per quelle ottenute con metodi di produzioni biologiche di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, per le quali possono essere costituite anche associazioni per pluralità di prodotto, i parametri minimi attinenti al riconoscimento sono individuati con apposito decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

8. Le associazioni che per un anno non raggiungono i parametri minimi di cui al comma 1 non perdono il riconoscimento e il diritto alla iscrizione all'elenco nazionale a condizione che nell'arco di un triennio dimostrino che la media triennale di tali parametri sia superiore ai minimi richiesti.

9. Alla associazione dei produttori e loro unioni, operanti in tutti i settori, possono essere concessi contributi da destinare alla realizzazione di investimenti finalizzati all'espletamento dei compiti ad esse attribuiti dalla normativa nazionale e comunitaria.

10. Alle unioni di associazioni di produttori, che stipulano accordi interprofessionali e contratti di cessione di materie prime o prodotti destinati al consumo finale, possono essere accordati i seguenti benefici:

a) concorso in conto interessi sui prestiti contratti per gli adempimenti di ac-

cordi di filiera, finalizzati a ridurre i costi delle prestazioni di servizi e mezzi tecnici forniti ai soci dalle associazioni;

b) contributi per ridurre i costi di stoccaggio dei prodotti oggetto dei contratti di cessione;

c) concorso negli interessi sui prestiti per anticipazioni ai soci delle associazioni che abbiano sottoscritto impegni di conferimento con le associazioni stesse.

ART. 14.

1. Alle imprese cooperative possono essere concessi contributi diretti a finanziare prioritariamente:

a) processi di sviluppo, ristrutturazione e concentrazione produttiva e commerciale, attraverso lo sviluppo e le acquisizioni di reti commerciali, tecnologie, strutture ed impianti, quote di controllo di imprese agro-alimentari ed agro-industriali aventi forma di società di capitali anche non cooperative;

b) investimenti produttivi rivolti alle innovazioni di processo o di prodotto in armonia con le norme sulla protezione dell'ambiente;

c) adeguamento della struttura patrimoniale e finanziaria dell'impresa cooperativa attraverso i programmi pluriennali di aumento dei mezzi propri in egual misura dell'apporto dei soci, che può avvenire attraverso l'aumento del capitale sociale e del prestito sociale vincolato, l'aumento delle riserve indivisibili, l'apporto di nuovo patrimonio tramite l'incorporazione o la fusione tra cooperative;

d) investimenti finalizzati all'adeguamento delle dimensioni dell'impresa cooperativa agli obiettivi di programmazione nazionale di specifiche filiere alimentari;

e) attività rivolta a costituire ad aggiornare banche dati che siano strumento conoscitivo per le strategie di programma e di sviluppo da promuoversi nel settore.

2. Le società di capitale controllate da una o più cooperative possono beneficiare dei finanziamenti di cui al comma 1 solo attraverso le controllanti, che verseranno il contributo ricevuto quale aumento di capitale sociale delle controllate.

ART. 15.

1. I beni acquisiti e realizzati mediante contributi pubblici sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per gli immobili e quinquennale per tutti gli altri. La durata del vincolo decorre dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata a prescindere dalla data del successivo accertamento amministrativo.

2. La cessione dei beni mobili o immobili, ancorché sottoposti al vincolo di destinazione di cui al comma 1, può essere effettuata a favore di cooperative agricole, o loro controllate, alle quali vengono trasferiti anche i benefici e l'onere del rispetto del vincolo di destinazione ancora pendente.

3. Qualora la cessione avvenga a favore di soggetti diversi da quelli previsti dal comma 2, ovvero il vincolo di destinazione venga disatteso, potrà essere concesso il mantenimento dei benefici per le operazioni realizzate nell'ambito di ristrutturazioni societarie o strutturali coerenti con la programmazione di cui all'articolo 4 della presente legge, purché sia decorso almeno un terzo del tempo previsto per il vincolo originario.

4. Le agevolazioni relative ai beni oggetto di contributo che siano dismessi o distolti dall'uso prima della scadenza del vincolo o nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono ridotte in proporzione al periodo per il quale i beni non sono destinati all'uso previsto.

ART. 16.

1. Al fine di sostenere l'azione di adeguamento della politica agricola nazionale

alla politica agricola dell'Unione europea e al sistema di commercio mondiale, la Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 3, comma 4, opera come nucleo di valutazione, con il compito di:

a) raccogliere gli elementi per definire i necessari quadri conoscitivi;

b) predisporre uniformi sistemi di monitoraggio per la valutazione degli effetti delle misure previste dalla regolamentazione comunitaria;

c) valutare i risultati dei programmi di cui agli articoli 6, 7 e 8, sia sotto il profilo finanziario sia in relazione al loro impatto istituzionale, economico, sociale, territoriale ed ambientale, ed avanzare proposte di orientamenti futuri.

2. Gli oneri finanziari per il funzionamento della Commissione gravano sui fondi di cui all'articolo 8.

ART. 17.

1. Al fine di adeguare, in termini di efficienza, l'azione ministeriale nel campo della programmazione e del coordinamento degli interventi connessi con l'applicazione della presente legge, anche per quanto attiene alla complessità delle funzioni relative alla definizione ed alla attuazione della riforma della politica agricola comune, è costituito un apposito fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi destinato al personale dei ruoli dell'agricoltura e dell'Ispettorato centrale della repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Per gli anni 1995, 1996 e 1997 è stanziato l'importo di lire 5 miliardi per ogni esercizio.

3. L'importo di cui al comma 2 è destinato al miglioramento delle strutture ministeriali e al personale con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

ART. 18.

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, le parole: « Sono esclusi altresì dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dagli eventi... del 1995 sono esclusi altresì dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni assicurate ».

ART. 19.

1. Allo scopo di assicurare la partecipazione e la collaborazione italiana al programma alimentare FAO-OMS per l'elaborazione del *Codex Alimentarius*, è istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il Comitato italiano per il *Codex Alimentarius*.

2. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, alla costituzione ed all'organizzazione del Comitato di cui al comma 1, nonché agli adempimenti ufficiali del Governo italiano derivanti dalla partecipazione nazionale ai lavori del programma alimentare di cui al citato comma 1.

ART. 20.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, pari a lire 875 miliardi per l'anno 1995, lire 1.650 miliardi per l'anno 1996, e lire 1.650 miliardi per l'anno 1997, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Per gli anni successivi si provvede in sede di legge finanziaria.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, istituendo anche appositi capitoli di spesa per le somme da destinare alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

ART. 21.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**n. 2435 d'iniziativa
dei deputati Gerbaudo ed altri**

CAPO I

FINALITÀ E RISORSE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge individua gli interventi e gli strumenti finanziari diretti a realizzare, nel quinquennio 1995-1999, la riforma economico-sociale dell'agricoltura e ad assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo, agroindustriale e forestale.

ART. 2.

(Dotazioni ed ambiti di spesa).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata, per il triennio 1995-1997, la spesa complessiva di lire 4.175 miliardi, pari a lire 875 miliardi per l'anno 1995, a lire 1.650 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 1.650 miliardi per l'anno 1997. Per gli anni 1998 e 1999, le occorrenti risorse finanziarie sono stabilite, rispettivamente dalle leggi finanziarie per il 1996 e per il 1997, in misura non inferiore a quelle previste per l'anno 1997.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate a finanziare gli interventi di competenza delle regioni a statuto ordinario e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministero », nonché, ove specificatamente previsto, le attività delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491.

3. Le quote di spesa di parte nazionale previste dai regolamenti comunitari a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola, nell'ambito delle azioni volte alla razionalizzazione ed al miglioramento delle strutture agricole, sono poste a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. A carico dello stesso fondo di rotazione è ammesso il finanziamento della quota nazionale di tutte le azioni che, finanziate dall'Unione europea attraverso la Sezione garanzia del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola, siano riconosciute dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di carattere socio-strutturale o di accompagnamento alla riforma della politica agricola comune.

ART. 3.

*(Obiettivi della politica agricola,
agroindustriale e forestale nazionale).*

1. Gli interventi e le azioni connessi all'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2 sono programmati e realizzati nel rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di politica agricola, agroindustriale e forestale, secondo quanto previsto dal Piano nazionale di cui all'articolo 4, nel rispetto dei vincoli della politica agricola dell'Unione europea e degli accordi sottoscritti in sede internazionale.

2. Gli interventi programmati e finanziati dalla presente legge sono volti a realizzare i seguenti obiettivi prioritari: assicurare competitività ed efficienza al sistema produttivo, in rapporto al mercato, al fine di conseguire livelli di reddito agricolo comparabili con quelli degli altri settori economici, anche attraverso lo sviluppo, il consolidamento e l'integrazione delle imprese agricole ed agroalimentari singole, associate e cooperative; tutelare l'occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile; favorire il riequilibrio

del territorio, con particolare riguardo alle aree svantaggiate; salvaguardare l'ambiente e valorizzare lo spazio rurale; migliorare il saldo della bilancia agroalimentare e forestale.

3. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono perseguiti, anche tramite l'orientamento degli investimenti, in funzione dell'evoluzione della relativa domanda al fine di evitare la formazione delle eccedenze di produzione che non trovino assorbimento sul mercato e della tutela del consumatore.

CAPO II

PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE

ART. 4.

(Procedure e contenuti della programmazione agricola, agroindustriale e forestale nazionale).

1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministro », entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato « Comitato permanente », propone al CIPE, per il quinquennio 1995-1999, il Piano agricolo, agroindustriale e forestale nazionale, di seguito denominato « Piano nazionale ».

2. Il Piano nazionale, in coerenza con le finalità della presente legge e con quanto stabilito all'articolo 3, deve indicare le opzioni politiche, gli indirizzi e gli obiettivi, anche diversificati a livello territoriale, nonché gli strumenti e le modalità di controllo del perseguimento degli stessi, al fine di garantire omogeneità nei flussi informativi nei rapporti tra Stato e regioni ed assicurare il necessario coordinamento dei programmi di cui al comma 4 con la programmazione generale.

3. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, entro i successivi quarantacinque giorni, il Piano nazionale.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro novanta giorni dalla data di approvazione da parte del CIPE del Piano nazionale, ai sensi del comma 3, in conformità ai propri ordinamenti, i programmi di sviluppo rurale, agroindustriale ed alimentare, coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi contenuti nel Piano nazionale.

5. I programmi di cui al comma 4 devono essere inviati, a cura di ciascuna regione e provincia autonoma, al Ministero che, svolta l'istruttoria tecnica, li propone, entro quarantacinque giorni dal loro ricevimento, al Comitato permanente per il parere di coerenza, espresso in base agli strumenti di verifica indicati nel Piano nazionale.

6. Nel caso di mancata adozione dei programmi di cui al comma 4, il Ministro, su proposta del Comitato permanente, assegna alle regioni ed alle province autonome un termine entro il quale procedere alla loro adozione. Nel caso di ulteriore inadempienza la quota annuale di finanziamento è destinata ad incrementare il fondo di cui all'articolo 8, comma 2.

7. Ove il Comitato permanente ritenga di non approvare i programmi, poiché non coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi del Piano nazionale, lo stesso assegna alle regioni o alle province autonome interessate un termine entro il quale i programmi devono essere adeguati. In caso di mancato adeguamento nel termine fissato, si procede ai sensi del comma 6.

8. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome inadempienti non possono essere destinate le risorse finanziarie previste agli articoli 8 e 9.

ART. 5.

(Partecipazione dei soggetti sociali).

1. Al fine di favorire la partecipazione agli atti di programmazione e di verifica previsti dalla presente legge, le organizza-

zioni professionali agricole datoriali e le organizzazioni cooperative sono consultate, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, in fase di predisposizione e di verifica del Piano e dei programmi di cui all'articolo 4. Tali consultazioni sono svolte, rispettivamente, per quanto di competenza, dal Comitato permanente e dalle regioni, le quali devono dare atto di tale forma di partecipazione nei provvedimenti relativi all'adozione dei propri programmi di sviluppo rurale ed agroindustriale.

ART. 6.

(Verifica dello stato di attuazione).

1. Entro il 31 marzo di ogni anno le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi di cui all'articolo 4, comma 4.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro trasmette al CIPE ed al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano e dei programmi di cui all'articolo 4, con particolare riferimento alle disposizioni ed alle risorse finanziarie relative alla presente legge. Il materiale informativo relativo all'attività svolta dalle regioni e dalle province autonome, nei settori di competenza della presente legge, deve contenere tutti gli elementi utili, con riferimento all'intero complesso dell'attività realizzata dalle medesime.

3. Il Comitato permanente nomina un gruppo di lavoro composto da almeno sei funzionari regionali, incaricato di collaborare con il Ministero per la predisposizione della relazione di cui al comma 2.

4. Le relazioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono la base per la predisposizione, entro il 30 giugno di ogni anno, di un rapporto annuale sullo stato dell'agricoltura italiana, a cura del Ministero, di concerto con il Comitato permanente.

5. In base alla relazione sullo stato di attuazione di cui al comma 2 ed al rapporto annuale di cui al comma 4 il nucleo di analisi e valutazione, di cui all'articolo

18, propone al Ministro le misure correttive e gli aggiornamenti da apportare al Piano nazionale.

6. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Ministro, di concerto con il Comitato permanente, propone al CIPE, che delibera entro i trenta giorni successivi, le modifiche e gli aggiornamenti al Piano nazionale.

7. Le regioni e le province autonome adeguano i loro programmi di sviluppo rurale ed agroindustriale entro trenta giorni dalla delibera del CIPE di cui al comma 6.

ART. 7.

(Programmi regionali di sviluppo rurale, agroindustriale ed alimentare).

1. Per gli interventi previsti dai programmi di cui all'articolo 4, comma 4, alle regioni a statuto ordinario è assegnata la somma di lire 620 miliardi per l'anno 1995, di lire 1.200 miliardi per l'anno 1996 e di lire 1.200 miliardi per l'anno 1997.

2. Al riparto delle somme di cui al comma 1 provvede il CIPE entro il 30 ottobre dell'anno precedente all'esercizio finanziario di competenza, su proposta del Ministro, previa indicazione del Comitato permanente. Eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti a seguito di variazioni apportate dalla legge finanziaria sono deliberate dal CIPE, su indicazione del Comitato permanente, entro il 31 gennaio dell'anno finanziario di competenza. In sede di prima applicazione della presente legge il CIPE provvede al riparto delle somme entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima.

3. Il 40 per cento dell'importo di cui al comma 1, disponibile per gli anni 1997 e seguenti, è ripartito in base alla capacità operativa delle regioni medesime, desunta dalle relazioni sullo stato di attuazione secondo parametri individuati dal Comitato permanente.

4. Sugli importi di cui al comma 1, per ciascuno degli anni 1995 e 1996 è posta a carico la somma di lire 75,6 miliardi destinata alla copertura finanziaria delle rate,

comprese tra la sesta e la decima, dei mutui di miglioramento fondiario contratti dalle regioni e dalle province autonome in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

5. Le rate successive alla decima sono poste a carico del bilancio del Ministero del tesoro. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del tesoro ed il Ministero stabiliscono gli importi annuali e le assegnazioni per ogni singola regione o provincia autonoma.

ART. 8.

(Programmi di rilevanza interregionale).

1. Per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale e dei programmi previsti all'articolo 4 possono essere realizzati programmi di rilevanza interregionale, con particolare riferimento a quelli orientati al mercato.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 è costituito un apposito fondo la cui dotazione è stabilita in lire 100 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

3. Il Ministro, di concerto con il Comitato permanente, può apportare le necessarie modifiche all'importo annuale del fondo di cui al comma 2.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono proporre e partecipare alla realizzazione dei programmi di cui al comma 1. Le azioni realizzate nei rispettivi territori di competenza sono finanziate per l'80 per cento dell'importo con le risorse finanziarie del bilancio interno e per il 20 per cento con il concorso finanziario del fondo di cui al comma 2.

5. I programmi di rilevanza interregionale; di durata annuale o pluriennale, possono essere proposti dal Ministero o da almeno tre enti locali, attraverso una intesa tra regioni e province autonome. Essi devono individuare le azioni attuate, rispettivamente, dalle regioni e dalle pro-

vince autonome e dal Ministero e sono approvati dal Comitato permanente, in sede di prima applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima e per gli anni successivi entro il 30 ottobre di ogni anno.

6. I programmi di cui al comma 1 individuano, altresì, opportuni meccanismi di controllo sull'efficienza e l'efficacia degli interventi realizzati.

7. La verifica dello stato di attuazione degli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 è realizzata, dal gruppo di lavoro di cui al comma 3 dell'articolo 6, sulla base degli elementi informativi forniti dalle regioni, dalle province autonome e dal Ministero.

8. Sulla base dei risultati della verifica dello stato di attuazione dei programmi ai sensi del comma 7, il Ministro, entro il 31 gennaio di ogni anno, propone al Comitato permanente, che li approva entro i trenta giorni successivi, le modifiche e gli adeguamenti dei programmi e, ove necessario, la riprogrammazione dei finanziamenti, destinando le eventuali economie anche alla realizzazione di diversi o nuovi programmi.

9. Il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, può promuovere programmi particolari ad alto contenuto tecnologico ed innovativo, con effetti direttamente ricadenti nel territorio di una o più regioni e province autonome. La dotazione di spesa annua relativa alla realizzazione di tali programmi non può essere superiore al 4 per cento dell'importo del fondo di cui al comma 2.

ART. 9.

(Programmi di rilevanza nazionale).

1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, con particolare riferimento a quelle stabilite al comma 3, lettera d), ed al comma 6 del medesimo articolo 2, e dal decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, nonché per l'attuazione degli interventi da realizzare di concerto con il Comitato permanente, è attribuita la somma di lire 155 miliardi per il 1995, di lire 300 miliardi per il 1996 e di lire 300 miliardi per il 1997.

2. Al riparto delle somme di cui al comma 1 tra gli interventi previsti al medesimo comma, per l'anno 1995, provvede il CIPE, con propria deliberazione, su proposta del Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi al 1995 provvede il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, entro il 31 marzo di ogni anno, anche sulla base della verifica di cui al comma 5.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera del CIPE di approvazione del riparto dei fondi ai sensi del comma 2, il Ministro propone al Ministero del tesoro le variazioni dei capitoli di bilancio necessari per l'attuazione delle relative spese.

4. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'azione amministrativa del Ministero ed avviare la riforma dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 1995, il Ministro del tesoro è autorizzato, su richiesta del Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, ad iscrivere in via permanente i capitoli di spesa individuati, nonché di variare lo stanziamento di quelli esistenti.

5. La verifica dello stato di attuazione delle azioni e dei programmi attuati con i fondi di cui al comma 1 è realizzata, entro il 31 gennaio di ogni anno, dal gruppo di lavoro di cui al comma 3 dell'articolo 6, sulla base del materiale informativo predisposto dal Ministero.

ART. 10.

(Modalità dell'istruttoria amministrativa).

1. In attuazione dei programmi di cui agli articoli 8 e 9, il Ministero procede alla relativa istruttoria tecnica, sentite le regioni e le province autonome interessate, che esprimono il proprio parere sulla vali-

dità tecnico-economica per quanto concerne gli aspetti territoriali e di settore.

2. Per l'ammissibilità di finanziamento dei progetti da realizzare in attuazione dei programmi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome devono acquisire i pareri dell'ufficio del Genio civile, dell'ufficio tecnico erariale anche per quanto riguarda i beni immateriali, degli uffici preposti agli adempimenti di carattere sanitario e dei Vigili del fuoco.

3. Il Ministero, per i progetti di cui al comma 2, nonché per quelli eseguiti in attuazione dei regolamenti comunitari a fini strutturali, ha facoltà di nominare, anche in corso d'opera, apposite commissioni per l'accertamento dell'esecuzione dei lavori. Le commissioni sono composte da funzionari del Ministero, della regione o della provincia autonoma competente per territorio, e, ove necessario, del Genio civile e dell'ufficio tecnico erariale e di altri enti intervenuti nella procedura istruttoria. Ai componenti di tali commissioni può essere riconosciuto, a carico dei beneficiari, un compenso complessivamente determinato in ragione dell'1 per cento per importi fino a 100 milioni di lire, aumentato dell'1 per mille per gli importi compresi tra lire 101 milioni e 1.000 milioni e dello 0,50 per mille per gli importi oltre lire 1.000 milioni.

4. Per la realizzazione di attività connesse ai programmi di cui al comma 1, gli organismi beneficiari possono prevedere l'istituzione di comitati tecnico-scientifici, dei quali possono essere chiamati a far parte anche dipendenti della pubblica amministrazione, cui spetta lo stesso trattamento economico previsto a favore degli altri membri dei comitati medesimi.

CAPO III

NORME SPECIALI E TRANSITORIE

ART. 11.

(Impianti di particolare interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il

Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, presenta al CIPE un programma per il trasferimento degli impianti di particolare interesse pubblico realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di cui al comma 1 possono essere trasferiti secondo le modalità previste dal programma approvato dal CIPE, alle regioni, in cui sono dislocati e che ne facciano richiesta o, d'intesa con le regioni stesse, a favore di enti pubblici che ne facciano richiesta, od a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne abbiano la gestione in base ad un formale atto di concessione.

3. Qualora il trasferimento degli impianti non risulti possibile secondo quanto previsto al comma 2, gli stessi impianti possono essere alienati, mediante pubblici incanti, a favore di soggetti operanti nel settore agroindustriale e forestale, con l'obbligo di non distogliere dall'originaria destinazione i medesimi impianti, per un periodo di almeno cinque anni, ad un prezzo base d'asta non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio, ridotto del 50 per cento per gli impianti ubicati nelle zone degli obiettivi 1 e 5b del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e del 35 per cento per quelli ubicati nelle altre aree.

4. Qualora il trasferimento o la vendita non risulti possibile ai sensi dei commi 2 e 3, gli impianti possono essere dismessi ed alienati, mediante pubblico incanto, ad un prezzo a base d'asta non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

5. Gli importi derivanti dalle vendite di cui al comma 3 possono essere destinati alla copertura delle passività di bilancio esistenti in capo ai soggetti gestori, limitatamente alle attività in questione, alla data del 31 dicembre 1994.

ART. 12.

(Norme in materia di cooperazione).

1. Al fine di sostenere lo sviluppo e la competitività delle cooperative agricole

agroindustriali ed alimentari e dei loro consorzi per i progetti di cui agli articoli 7, 8 e 9, possono essere concessi contributi per investimenti diretti a favorire processi di sviluppo e ristrutturazione anche societaria, e di adeguamento della struttura patrimoniale e finanziaria.

2. I contributi di cui al comma 1 sono diretti a finanziare:

a) processi di sviluppo, ristrutturazione e concentrazione produttiva e commerciale, attraverso lo sviluppo e l'acquisizione di reti commerciali, marchi, tecnologie, *know how*, strutture ed impianti, quote di controllo di imprese agroalimentari ed agroindustriali aventi forma di società di capitali non cooperative;

b) investimenti produttivi rivolti alle innovazioni di processo o di prodotto in armonia con le norme sulla protezione dell'ambiente ed investimenti materiali ed immateriali per l'elaborazione e la dotazione di sistemi di qualità e per la loro certificazione;

c) adeguamento della struttura patrimoniale e finanziaria dell'impresa cooperativa attraverso i programmi pluriennali di aumento dei mezzi propri in eguale misura dell'apporto dei soci, che può avvenire attraverso aumenti del capitale sociale, delle riserve indivisibili, del prestito sociale vincolato, incorporazione o fusioni tra cooperative;

d) investimenti finalizzati all'adeguamento delle dimensioni dell'impresa cooperativa agli obiettivi di programmazione nazionale di specifiche filiere alimentari;

e) programmi di formazione e di aggiornamento di quadri e di *manager* di elevata professionalità operanti nel settore cooperativo;

f) attività rivolta a costituire ed aggiornare banche dati, utilizzate quali strumenti conoscitivi per le strategie di programma e di sviluppo da promuovere nel settore.

3. Le società di capitale controllate da una o più cooperative possono beneficiare dei contributi di cui al presente articolo, solo attraverso le società controllanti, che

versano il contributo ricevuto quale aumento di capitale sociale delle società controllate. Tale procedura può essere adottata anche riguardo al finanziamento di progetti di consorzi di cooperative.

ART. 13.

(Comitato nazionale per i rapporti interprofessionali).

1. È istituito il Comitato nazionale per i rapporti interprofessionali, di seguito denominato « Comitato nazionale », presieduto dal Ministro o, per sua delega, da un Sottosegretario. Il Comitato opera a supporto delle attività del Comitato permanente ed è competente ad esprimere pareri, in materia di programmazione e di regolazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e forestali, nel quadro delle determinazioni del Piano nazionale.

2. La composizione del Comitato nazionale è stabilita con decreto del Ministro, prevedendo la presenza di un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato dal Comitato permanente, di un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole datoriali e delle organizzazioni cooperative dalle stesse indicati e di un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Il Comitato nazionale è consultato in materia:

a) di produzione agricola, agroindustriale e forestale, in rapporto all'evoluzione del mercato;

b) di indicazione dei settori produttivi da regolare con accordi interprofessionali, ai sensi della legge 16 marzo 1988, n. 88, e degli orientamenti da seguire per la contrattazione di settore;

c) di iniziative da intraprendere per i settori soggetti a limitazioni quantitative od a regimi di quote di produzione in dipendenza della regolamentazione comunitaria e degli accordi internazionali.

4. Il Comitato nazionale può costituire, al suo interno, sottocomitati di settore a carattere interprofessionale, con opportune integrazioni volte ad assicurare la partecipazione delle organizzazioni di settore maggiormente rappresentative, su indicazione del Comitato permanente, nonché la presenza delle rappresentanze delle regioni maggiormente interessate. Tali sottocomitati, sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato permanente, si esprimono sugli aspetti settoriali dell'offerta di prodotti agricoli ed indicano criteri e condizioni generali per la formulazione degli accordi interprofessionali, di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.

5. Il Comitato nazionale subentra nelle funzioni attribuite al Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, ivi comprese quelle previste dalla legge 16 marzo 1988, n. 88.

ART. 14.

(Norme in materia di associazioni dei produttori e di organismi interprofessionali).

1. Al fine di adeguare la normativa generale in materia di associazionismo ai mutamenti derivanti dalla riforma della politica agricola comune, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi dalla stessa stabiliti, tre decreti legislativi recanti la riforma:

a) della legge 27 luglio 1967, n. 622;

b) della legge 20 ottobre 1978, n. 674;

c) della legge 16 marzo 1988, n. 88.

2. Il decreto legislativo recante la riforma della legge 16 marzo 1988, n. 88, deve altresì prevedere disposizioni per la costituzione ed il funzionamento degli organismi interprofessionali.

ART. 15.

(Vincoli di destinazione).

1. I beni acquisiti e realizzati mediante contributi pubblici sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per gli immobili e di durata quinquennale per tutti gli altri. La durata del vincolo decorre dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, a prescindere dalla data del successivo accertamento amministrativo.

2. La cessione dei beni materiali od immateriali, anche se sottoposti al vincolo di destinazione di cui al comma 1, può essere effettuata a favore di cooperative agricole, o loro controllate, alle quali sono trasferiti anche i benefici e l'onere del rispetto del vincolo di destinazione ancora pendente.

3. Qualora la cessione di cui al comma 2 avvenga a favore di soggetti diversi da quelli previsti dal medesimo comma, ovvero il vincolo di destinazione sia disatteso, può essere concesso il mantenimento dei benefici per le operazioni realizzate nell'ambito di ristrutturazioni societarie o strutturali coerenti con i piani di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 4, purché sia decorso almeno un terzo del tempo di vincolo originario.

4. Le agevolazioni relative ai beni oggetto di contributo dismessi o distolti dall'uso prima della scadenza del relativo vincolo ovvero senza che ricorrano le condizioni di cui al comma 3 sono ridotte in proporzione al periodo per quale i beni non sono destinati all'uso previsto.

ART. 16.

(Modifiche alla legge 14 febbraio 1992, n. 185).

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è sostituito dal seguente:

« 1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo ed agli articoli 4 e 5 le aziende agricole, singole ed associate, ivi

comprese le cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e loro consorzi il cui prodotto conferito provenga in tutto o in parte dalle zone colpite da calamità e delimitate. Gli interventi sono riconosciuti alle aziende di produzione che hanno subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile esclusa quella zootecnica. A decorrere dagli eventi calamitosi del 1994 sono esclusi, altresì, dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alla produzione assicurata, relativamente agli eventi individuati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti dai predetti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, a carico della medesima coltura, nel corso dell'annata agraria. Le aziende di produzione costituite da due o più corpi aziendali, e le cooperative e loro consorzi che abbiano subito danni conseguenti alla riduzione di prodotto conferito derivante da soci titolari di aziende danneggiate e ricadenti nelle zone delimitate, hanno titolo agli interventi purché:

a) le aziende di produzione abbiano subito un danno non inferiore al 35 per cento della produzione aziendale, calcolata ai sensi del presente comma, dalle superfici comprese nelle zone delimitate, purché la produzione lorda vendibile ottenibile da tali zone in condizioni normali rappresenti almeno il 20 per cento della produzione lorda vendibile aziendale complessiva;

b) le cooperative abbiano subito una diminuzione dei conferimenti, calcolati ai sensi del presente comma, provenienti dalle zone colpite da calamità e delimitate, non inferiori al 35 per cento della media degli ultimi due anni esenti da calamità riconosciute, purché i medesimi conferimenti rappresentino almeno il 20 per cento del totale conferito nelle stesse condizioni ».

2. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è abrogata.

ART. 17.

(Codex alimentarius).

1. Al fine di assicurare la partecipazione e la collaborazione italiana al programma alimentare redatto, in collaborazione, dalla Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'elaborazione del *Codex Alimentarius*, è istituito presso il Ministero il Comitato italiano per il *Codex Alimentarius*.

2. Il Ministro provvede, con proprio decreto, alla costituzione ed all'organizzazione del Comitato di cui al comma 1, nonché agli adempimenti ufficiali del Governo italiano derivanti dalla partecipazione nazionale ai lavori del programma alimentare di cui allo stesso comma 1.

ART. 18.

(Nucleo di analisi e valutazione).

1. Al fine di sostenere l'azione di adeguamento della politica agricola nazionale alla politica agricola dell'Unione europea ed al sistema di commercio mondiale, è istituito un nucleo di analisi di valutazione con il compito di:

a) raccogliere gli elementi per definire i necessari quadri conoscitivi;

b) predisporre uniformi sistemi di monitoraggio per la valutazione degli effetti delle misure previste dalla regolamentazione comunitaria;

c) valutare i risultati dei programmi di cui agli articoli 6, 7 ed 8, sia sotto il profilo finanziario sia in relazione al loro impatto istituzionale, economico, sociale, territoriale ed ambientale, ed avanzare proposte di programmi futuri.

2. Il nucleo di cui al comma 1 è nominato dal Ministro di intesa con il Comitato permanente.

3. Gli oneri finanziari per il finanziamento del nucleo di analisi e valutazione sono posti a carico dei fondi di cui all'articolo 9.

ART. 19.

(Miglioramento dell'efficienza dei servizi).

1. Al fine di adeguare, in termini di efficienza, l'azione del Ministero nel campo della programmazione e del coordinamento degli interventi connessi con l'applicazione della presente legge, anche per quanto attiene la complessità delle funzioni relative alla definizione ed alla attuazione della riforma della politica agricola comune, a valere sulle risorse finanziarie previste all'articolo 9, è costituito un apposito fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi, destinato al personale del Ministero e dell'ispettorato centrale della repressione frodi del Ministero.

2. Per gli anni 1995, 1996 e 1997 la dotazione del fondo di cui al comma 1 è stabilita, per ciascun anno, in lire 4 miliardi.

3. L'importo di cui al comma 2 è attribuito al personale di cui al comma 1 con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

CAPO IV

NORME FINALI

ART. 20.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 875 miliardi per l'anno 1995, in lire 1.650 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 1.650 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accanto-

namento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, istituendo appositi capitoli di spesa per le somme da destinare alle regioni ed alle province autonome ed al Ministero.

ART. 21.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

n. 2600

CAPO I

FINALITÀ E RISORSE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge si propone di avviare, nel quinquennio 1995-1999, la riforma economico-sociale dell'agricoltura e di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo, agroindustriale e forestale, attraverso le procedure e gli strumenti individuati nei successivi articoli.

ART. 2.

(Dotazioni ed ambiti di spesa).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata, per il quinquennio 1995-1999, la spesa complessiva di lire 7.625 miliardi, in ragione di lire 875 miliardi per l'anno 1995, di lire 1.650 miliardi per l'anno 1996, di lire 1.650 miliardi per l'anno 1997, di lire 1.700 miliardi per l'anno 1998 e di lire 1.750 miliardi per l'anno 1999. Le assegnazioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 fanno carico alla complessiva autorizzazione di spesa recata dal presente comma.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate a finanziare gli interventi di competenza delle regioni a statuto ordinario e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministero », nonché, ove specificata-

mente previsto, le attività delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491.

ART. 3.

(Obiettivi della politica agricola, agroindustriale e forestale nazionale).

1. Gli interventi e le azioni connessi all'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, sono programmati e realizzati nel rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di politica agricola, agroindustriale e forestale, secondo quanto previsto dal Piano nazionale di cui all'articolo 4, nel rispetto dei vincoli della politica agricola dell'Unione europea e degli accordi sottoscritti in sede internazionale.

2. Gli interventi programmati e finanziati dalla presente legge tendono a realizzare i seguenti obiettivi prioritari: assicurare competitività ed efficienza al sistema produttivo, soprattutto attraverso azioni che mirino alla riduzione dei costi di produzione ed al miglioramento della qualità dei prodotti, al fine di conseguire livelli di reddito agricolo comparabili con quelli degli altri settori economici; tutelare l'occupazione, anche promuovendo quella giovanile; favorire il riequilibrio del territorio con particolare riguardo alle aree degli obiettivi 1 e 5b del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988; salvaguardare l'ambiente e valorizzare lo spazio rurale; migliorare il saldo della bilancia agroalimentare e forestale.

3. Gli obiettivi di cui al comma 2 vengono perseguiti, anche tramite l'orientamento degli investimenti, in funzione dell'evoluzione della domanda al fine di evitare la formazione delle eccedenze di produzione che non trovino assorbimento sul mercato e per la tutela del consumatore.

CAPO II

PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE

ART. 4.

(Procedure e contenuti della programmazione agricola, agroindustriale e forestale nazionale).

1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministro », entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Comitato permanente di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato « Comitato permanente », propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per il quinquennio 1995-1999, il Piano agricolo, agroindustriale e forestale nazionale, di seguito denominato « Piano nazionale ».

2. Il Piano nazionale, in coerenza con le finalità della presente legge, dovrà indicare le opzioni politiche, gli indirizzi e gli obiettivi, anche diversificati a livello territoriale, nonché gli strumenti e le modalità di controllo del perseguimento degli stessi, al fine di garantire omogeneità nei flussi informativi nei rapporti tra Stato e regioni e assicurare il necessario coordinamento dei programmi di cui al comma 4, con la programmazione generale.

3. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro i successivi quarantacinque giorni, il Piano nazionale.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro novanta giorni dalla data di approvazione da parte del CIPE del Piano nazionale, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo rurale coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi contenuti nel Piano nazionale.

5. I programmi di cui al comma 4 devono essere inviati, a cura di ciascuna regione e provincia autonoma, al Ministero che, svolta l'istruttoria tecnica, li propone, entro quarantacinque giorni dal loro ricevimento, al Comitato permanente per il parere di coerenza, espresso in base agli strumenti di verifica indicati nel Piano nazionale.

6. Nel caso di mancata adozione dei programmi di cui al comma 4, il Ministro, su proposta del Comitato permanente, assegna alle regioni ed alle province autonome un termine entro il quale procedere alla loro adozione. Nel caso di ulteriore inadempienza la quota annuale di finanziamento è destinata ad incrementare i fondi di cui all'articolo 8.

7. Ove il Comitato permanente ritenga di non approvare i programmi ai sensi del comma 5, poiché non coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi del Piano nazionale, lo stesso assegna alle regioni od alle province autonome interessate un termine entro il quale i programmi devono essere adeguati. In caso di mancato adeguamento nel termine fissato, si procede ai sensi del comma 6.

8. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome inadempienti non possono essere destinate le risorse finanziarie previste dagli articoli 8 e 9.

ART. 5.

(Partecipazione degli organismi rappresentativi).

1. Al fine di favorire la partecipazione agli atti di programmazione e di verifica previsti dalla presente legge, le organizzazioni professionali agricole datoriali sono consultate, nelle forme rituali, in fase di predisposizione e di verifica del Piano nazionale e dei programmi di cui all'articolo 4. Tali consultazioni sono svolte rispettivamente, in ragione della specifica competenza, dal Comitato permanente e dalle regioni, che devono dare atto della avvenuta partecipazione nei provvedimenti relativi all'adozione dei propri programmi di sviluppo rurale ed agroindustriale.

ART. 6.

(Verifica dello stato di attuazione).

1. Entro il 31 marzo di ogni anno le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi di cui all'articolo 4, comma 4.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro trasmette al CIPE ed al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale e dei programmi di cui all'articolo 4, con particolare riferimento alle disposizioni ed alle risorse finanziarie relative alla presente legge. Il materiale informativo relativo all'attività svolta dalle regioni e dalle province autonome, nei settori di competenza della presente legge, deve contenere tutti gli elementi utili con riferimento all'intero complesso dell'attività realizzata dalle medesime.

3. Il Ministro nomina un gruppo di lavoro incaricato di collaborare con il Ministero per la predisposizione della relazione di cui al comma 2.

4. Il gruppo di lavoro di cui al comma 3 è costituito da sei funzionari del Ministero, sei funzionari regionali nominati dal Comitato permanente, un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica ed uno del Ministero del tesoro.

5. Ai componenti del gruppo di lavoro di cui al comma 3 può essere riconosciuto un compenso, sotto forma di gettone di presenza, il cui importo è definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Le spese di funzionamento del gruppo di lavoro, stabilite nella misura massima di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1996 al 1999, sono poste a carico dei fondi di cui all'articolo 9.

7. La relazione ed il materiale informativo di cui ai commi 1 e 2, costituiscono la base per la predisposizione, entro il 30 giugno di ciascun anno, di un rapporto annuale sullo stato dell'agricoltura italiana a cura del Ministero, di concerto con il Comitato permanente.

8. In base alla relazione sullo stato di attuazione di cui al comma 2 ed al rap-

porto annuale di cui al comma 7, il gruppo di supporto tecnico di cui all'articolo 19, propone al Ministro le misure correttive e gli aggiornamenti da apportare al Piano nazionale.

9. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Ministro, di concerto con il Comitato permanente, propone al CIPE, che delibera nei trenta giorni successivi, le modifiche e gli aggiornamenti al Piano nazionale.

10. Le regioni e le province autonome adeguano i loro programmi di sviluppo rurale ed agroindustriale entro trenta giorni dalla delibera CIPE di cui al comma 9.

ART. 7.

(Programmi regionali di sviluppo rurale ed agroindustriale).

1. Per gli interventi previsti dai programmi di cui all'articolo 4, comma 4, alle regioni a statuto ordinario, nel periodo 1995-1999, è assegnata la somma complessiva di lire 5.463,280 miliardi, di cui lire 613,640 miliardi per l'anno 1995, lire 1.129,640 miliardi per l'anno 1996, lire 1.200 miliardi per l'anno 1997, lire 1.240 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.280 miliardi per l'anno 1999.

2. Le somme di cui al comma 1 sono ripartite secondo i parametri di cui alla tabella A allegata alla presente legge, ad eccezione dei seguenti importi:

- a) lire 480 miliardi per l'anno 1997;
- b) lire 520 miliardi per l'anno 1998;
- c) lire 560 miliardi per l'anno 1999.

3. Gli importi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono ripartiti in base alla capacità operativa delle regioni, desunta dalle relazioni sullo stato di attuazione e con i parametri individuati dal Comitato permanente.

ART. 8.

(Programmi di rilevanza interregionale).

1. Per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale e dei programmi previsti dall'articolo 4 possono essere realizzati programmi di rilevanza interregionale.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 è assegnata la somma complessiva di lire 620 miliardi, di cui lire 20 miliardi per l'anno 1995 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1996 al 1999.

3. Il Ministro, di concerto con il Comitato permanente, può stabilire l'adeguamento dell'importo annuale dei fondi di cui al comma 2 nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti al comma 1 dell'articolo 2.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono proporre e partecipare alla realizzazione dei programmi di cui al comma 1. Le azioni realizzate nel proprio territorio sono finanziate per l'80 per cento dell'importo con le risorse finanziarie del proprio bilancio e per il 20 per cento con il concorso dei fondi di cui al comma 2.

5. I programmi di rilevanza interregionale, di durata massima quinquennale, possono essere proposti dal Ministero o da almeno tre regioni e province autonome. Devono individuare le azioni attuate, rispettivamente, dalle regioni e province autonome e dal Ministero e sono approvati dal Comitato permanente, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e, per gli anni successivi, entro il 30 ottobre di ogni anno.

6. I programmi di cui al comma 1 individuano i meccanismi di controllo dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi.

7. La verifica dello stato di attuazione degli interventi dei programmi di cui al comma 1 è realizzata dal gruppo di lavoro di cui al comma 3 dell'articolo 6, sulla base degli elementi informativi forniti dalle regioni e province autonome e dal Ministero.

8. Sulla base dei risultati della verifica dello stato di attuazione dei programmi, il Ministro, entro il 31 gennaio di ogni anno, propone al Comitato permanente, che approva entro i trenta giorni successivi, le modifiche e gli adeguamenti dei programmi e, ove necessario, la riprogrammazione dei finanziamenti, destinando gli eventuali fondi non erogati anche alla realizzazione di diversi o nuovi programmi.

9. Il Ministero, d'intesa con il Comitato permanente, può promuovere programmi particolari ad alto contenuto tecnologico ed innovativo, con effetti direttamente ricadenti nel territorio di una o più regioni e province autonome. Alla realizzazione di tali programmi non può essere destinato più del 4 per cento delle somme di cui al comma 2.

ART. 9.

(Programmi di rilevanza nazionale).

1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, con particolare riferimento a quelle elencate alla lettera *d*) del comma 3 del medesimo articolo 2, e a quelle previste dal decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, nonché per l'attuazione degli interventi da realizzare, di concerto con il Comitato permanente, per il periodo 1995-1999, è attribuita la somma complessiva di lire 1.365,820 miliardi, in ragione di lire 153,410 miliardi per l'anno 1995, lire 282,410 miliardi per l'anno 1996, lire 300 miliardi per l'anno 1997, lire 310 miliardi per l'anno 1998 e lire 320 miliardi per l'anno 1999.

2. Al riparto delle somme di cui al comma 1 tra gli interventi previsti al medesimo comma, per l'anno 1995, provvede il CIPE, su proposta del Ministro, di intesa con il Comitato permanente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi al 1995 il Ministro propone al CIPE, di intesa con il Comitato permanente, entro il 31 marzo di ogni anno, il riparto delle predette somme, anche sulla base della verifica di cui al comma 4.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera CIPE di approvazione del riparto dei fondi, il Ministro propone al Ministero del tesoro le variazioni dei capitoli di bilancio necessari per l'attuazione delle spese.

4. La verifica dello stato di attuazione delle azioni e dei programmi attuati con i fondi di cui al comma 1 è realizzata, entro il 31 gennaio di ogni anno, dal gruppo di

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

lavoro di cui al comma 3 dell'articolo 6, sulla base del materiale informativo predisposto dal Ministero.

ART. 10.

(Mutui di miglioramento fondiario di cui all'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984).

1. Per la copertura finanziaria delle rate di mutui di miglioramento fondiario, contratti dalle regioni in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è destinata la somma complessiva di lire 175.900 miliardi, in ragione di lire 87,950 miliardi per ciascuno degli esercizi 1995 e 1996.

ART. 11.

(Modalità dell'istruttoria amministrativa).

1. In attuazione dei programmi di cui agli articoli 8 e 9, il Ministero procede all'istruttoria tecnica, sentite le regioni e le province autonome, che esprimono il proprio parere sulla validità tecnico-economica per gli aspetti territoriali e di settore.

2. Per l'ammissibilità al finanziamento dei progetti da realizzare in attuazione dei programmi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome devono acquisire i pareri dell'ufficio del genio civile, dell'ufficio tecnico erariale anche per quanto riguarda i beni immateriali, degli uffici preposti agli adempimenti di carattere sanitario e dei Vigili del fuoco.

3. Il Ministero, per i progetti di cui al comma 2, nonché per quelli eseguiti in attuazione dei regolamenti comunitari a fini strutturali, ha facoltà di nominare, anche in corso d'opera, apposite commissioni per l'accertamento dell'esecuzione dei lavori. Le commissioni sono costituite da funzionari del Ministero, della regione o della provincia autonoma competente per territorio, e, ove necessario, del genio civile e dell'ufficio tecnico erariale e degli altri enti intervenuti nella procedura istruttoria, nonché del Ministero del tesoro. Ai componenti di tali commissioni

può essere riconosciuto, a carico dei beneficiari, un compenso complessivamente determinato in ragione dell'1 per cento fino a 100 milioni di lire, aumentato dell'1 per mille per gli importi compresi tra lire 101 milioni e lire 1.000 milioni, e dello 0,50 per mille per gli importi oltre lire 1.000 milioni.

4. Per la realizzazione di attività connesse ai programmi di cui al comma 1, gli organismi beneficiari possono prevedere, con spese a loro carico, l'istituzione di comitati tecnico-scientifici, dei quali possono essere chiamati a fare parte anche dipendenti della pubblica amministrazione, cui spetta lo stesso trattamento economico previsto a favore degli altri membri dei comitati medesimi.

CAPO III

NORME SPECIALI E TRANSITORIE

ART. 12.

(Impianti di particolare interesse pubblico, di cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, presenta al CIPE un programma per il trasferimento degli impianti di particolare interesse pubblico realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di cui al comma 1 possono essere trasferiti, secondo le modalità previste dal programma approvato dal CIPE, alle regioni, in cui sono dislocati e che ne facciano richiesta o, d'intesa con le regioni stesse, a favore di enti pubblici che ne facciano richiesta, o a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne hanno la gestione in base ad un formale atto di concessione.

3. Qualora il trasferimento degli impianti non risulti possibile secondo quanto

previsto al comma 2, gli stessi impianti possono essere alienati, mediante pubblici incanti, a favore di soggetti operanti nel settore agroindustriale e forestale, con l'obbligo di non distoglierli dall'originaria destinazione, per un periodo di almeno cinque anni, ad un prezzo a base d'asta non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio, ridotto del 50 per cento per gli impianti ubicati nelle zone degli obiettivi 1 e 5b del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e del 35 per cento nelle altre aree.

4. Qualora il trasferimento o la vendita non risulti possibile, ai sensi dei commi 2 e 3, gli impianti possono essere dismessi ed alienati, mediante pubblico incanto, ad un prezzo a base d'asta non inferiore a quello stabilito dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.

5. Il Ministro, d'intesa con il Ministro del tesoro, può destinare gli importi derivanti dalle vendite di cui al comma 3, alla copertura delle passività di bilancio esistenti in capo ai soggetti gestori, limitatamente alle attività in questione, alla data del 31 dicembre 1994. Con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono fissati i criteri, le modalità ed i limiti dell'intervento finanziario pubblico a copertura delle passività degli enti gestori.

ART. 13.

(Comitato nazionale per i rapporti interprofessionali).

1. È istituito il Comitato nazionale per i rapporti interprofessionali, di seguito denominato « Comitato nazionale », presieduto dal Ministro o per sua delega da un sottosegretario, che opera anche a supporto delle attività del Comitato permanente, competente a pronunciarsi in materia di programmazione e regolazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e forestali, nel quadro delle determinazioni del Piano nazionale.

2. La composizione del Comitato nazionale è stabilita con decreto del Ministro,

prevedendo la presenza di un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato dal Comitato permanente e di un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole datoriali e delle organizzazioni cooperative dalle stesse indicate e di un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Il Comitato nazionale è consultato in materia:

a) di produzione agricola, agroindustriale e forestale, in rapporto all'evoluzione del mercato;

b) di settori produttivi da regolare con accordi interprofessionali ai sensi della legge 16 marzo 1988, n. 88, e di orientamenti per la contrattazione di settore;

c) di iniziative da intraprendere per i settori soggetti a limitazioni quantitative od a regimi di quote di produzione in dipendenza della regolamentazione comunitaria e degli accordi internazionali.

4. Il Comitato nazionale può costituire sottocomitati di settore a carattere interprofessionale, con opportune integrazioni volte ad assicurare la partecipazione delle organizzazioni di settore maggiormente rappresentative, su indicazione del Comitato permanente, e la presenza delle rappresentanze delle regioni maggiormente interessate. Tali sottocomitati, sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato nazionale, si esprimono sugli aspetti settoriali dell'offerta di prodotti agricoli e indicano criteri e condizioni generali per la formulazione degli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.

5. Il Comitato nazionale subentra nelle funzioni attribuite al Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, ivi comprese quelle previste dalla legge 16 marzo 1988, n. 88. Per il suo funzionamento non sono previsti oneri specifici a carico del bilancio dello Stato.

ART. 14.

(Norme in materia di associazioni dei produttori).

1. Le associazioni di produttori del settore ortofrutticolo, riconosciute dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono garantire il raggiungimento di un volume di fatturato tale da assicurare alle stesse rientri finanziari sufficienti a coprire le spese per lo svolgimento delle attività di commercializzazione della produzione sociale e, comunque, devono rispettare il parametro minimo di 50.000 tonnellate ed un numero minimo di 250 produttori aderenti.

2. Le associazioni già iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165, tenuto dal Ministero, entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, devono raggiungere le dimensioni stabilite al comma 1 del presente articolo, anche attraverso processi di fusione.

3. Ogni richiesta di ampliamento operativo, per poter essere ammessa, deve prevedere una produzione aggiuntiva di almeno 10.000 tonnellate.

4. Per produzioni di particolare pregio e per quelle ottenute con metodi di produzioni biologiche di cui al regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, per le quali possono essere costituite anche associazioni per pluralità di prodotto, i parametri minimi attinenti al riconoscimento sono individuati con apposito decreto del Ministro.

5. Al fine di adeguare la normativa generale in materia di associazionismo ai mutamenti derivanti anche dalla riforma della politica agricola comune, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, per la riforma delle leggi 27 luglio 1967, n. 622, e 20

ottobre 1978, n. 674, in base ai seguenti principi criteri direttivi:

a) omogeneizzazione dei parametri di rappresentatività, previsti dalle leggi in premessa, per la partecipazione dei soci alle assemblee ordinarie delle associazioni dei produttori e loro unioni;

b) istituzione di un elenco nazionale ove iscrivere le unioni riconosciute dai diversi settori produttivi, analogamente a quanto stabilito per le associazioni ortofrutticole;

c) determinazione delle dimensioni minime per il riconoscimento delle associazioni e delle unioni per i settori diversi da quello ortofrutticolo;

d) possibilità e modalità di erogazione di contributi alle associazioni ed alle unioni in caso di fusione, di scioglimento e successiva ricostruzione, di scissione;

e) previsione di norme e procedure per il riconoscimento delle società cooperative in associazioni di produttori e viceversa;

f) modifica della composizione e regolamentazione dello svolgimento delle attività del Comitato nazionale previsto dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674.

ART. 15.

(Norme in materia di cooperazione).

1. Alle imprese cooperative possono essere concessi contributi diretti a finanziare prioritariamente:

a) processi di sviluppo, ristrutturazione e concentrazione produttiva e commerciale, attraverso lo sviluppo e le acquisizioni di reti commerciali, tecnologie, strutture ed impianti, quote di controllo di imprese agroalimentari ed agroindustriali, aventi anche forme di società di capitali non cooperative;

b) investimenti produttivi rivolti alle innovazioni di processo o di prodotto in armonia con le norme sulla protezione dell'ambiente;

c) adeguamento della struttura patrimoniale e finanziaria dell'impresa cooperativa attraverso i programmi pluriennali di aumento dei mezzi propri in eguale misura dell'apporto dei soci, che può avvenire attraverso l'aumento del capitale sociale e del prestito sociale vincolato;

d) investimenti finalizzati all'adeguamento delle dimensioni dell'impresa cooperativa agli obiettivi di programmazione nazionale di specifiche filiere alimentari;

e) attività rivolta a costituire ed aggiornare banche dati che siano strumento conoscitivo per le strategie di programma e di sviluppo da promuovere nel settore.

2. Le società di capitale controllate da una o più cooperative possono beneficiare degli investimenti di cui al comma 1, solo attraverso le controllanti, che versano il contributo ricevuto quale aumento di capitale sociale delle controllate.

ART. 16.

(Vincoli di destinazione).

1. I beni acquisiti e realizzati mediante contributi pubblici sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per gli immobili e quinquennale per tutti gli altri. La durata del vincolo decorre dalla data di approvazione, da parte del Ministero, dell'accertamento tecnico amministrativo dell'avvenuta acquisizione.

2. La cessione dei beni materiali o immateriali, ancorché sottoposti al vincolo di destinazione di cui al comma 1, può essere effettuata, previa autorizzazione del Ministero, a favore di cooperative agricole, o loro controllate, alle quali sono trasferiti anche i benefici e l'onere del rispetto del vincolo di destinazione ancora pendente.

3. Il Ministero può autorizzare la cessione a favore di soggetti diversi da quelli previsti al comma 2, con mantenimento dei benefici acquisiti per le operazioni realizzate nell'ambito di ristrutturazioni societarie e strutturali coerenti con la programmazione di cui ai commi 1 e 4, del-

l'articolo 4, purché sia decorso almeno un terzo del tempo di vincolo originario.

ART. 17.

(Modifica della legge 14 febbraio 1992, n. 185).

1. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, prima delle parole: « Sono esclusi », sono inserite le seguenti: « A decorrere dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1994, » e le parole: « produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata » sono sostituite dalle seguenti: « produzioni assicurate ».

ART. 18.

(Codex Alimentarius).

1. Allo scopo di assicurare la partecipazione e la collaborazione italiana al programma alimentare FAO-OMS per l'elaborazione del *Codex Alimentarius*, è istituito, presso il Ministero, il Comitato italiano per il *Codex Alimentarius*.

2. Il Ministro provvede, con proprio decreto, alla costituzione ed all'organizzazione del Comitato di cui al comma 1, nonché agli adempimenti ufficiali del Governo italiano derivanti dalla partecipazione nazionale ai lavori del programma alimentare di cui allo stesso comma 1.

ART. 19.

(Gruppo di supporto tecnico).

1. L'operatività del gruppo di supporto tecnico previsto dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, è differita al 31 dicembre 1999.

2. Il gruppo di cui al comma 1, oltre a svolgere i compiti già previsti dalla legge istitutiva, provvede a predisporre uniformi sistemi di monitoraggio per la valutazione degli effetti previsti dalla regolamentazione comunitaria, nonché a valutare i risultati dei programmi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, sia sotto il profilo finanziario sia in relazione al loro impatto istituzio-

nale, economico, sociale, territoriale ed ambientale, e ad avanzare proposte di orientamenti futuri.

3. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento, a carico dei fondi di cui all'articolo 9, di lire 6 miliardi in ragione di lire 1,5 miliardi per ciascun esercizio finanziario del periodo 1996-1999.

CAPO IV NORME FINALI

ART. 20.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire

875 miliardi per l'anno 1995, in lire 1.650 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 1.650 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 21.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A.
(v. articolo 7, comma 2).

PARAMETRI DI RIPARTO PER LE ASSEGNAZIONI DEI FONDI
ALLE REGIONI PER GLI ANNI 1995-1999 DI CUI ALL'ARTICOLO 7

| REGIONI | 1995 | 1996 | 1997-1998- 1999 (1) |
|----------------------|----------------|----------------|------------------------|
| Piemonte | 6,079 | 6,294 | 6,562 |
| Liguria | 1,999 | 2,025 | 2,066 |
| Lombardia | 6,546 | 6,785 | 7,125 |
| Veneto | 6,486 | 6,671 | 6,885 |
| Emilia Romagna | 8,124 | 8,248 | 8,464 |
| Toscana | 6,128 | 6,272 | 6,456 |
| Umbria | 2,798 | 2,829 | 2,875 |
| Marche | 3,591 | 3,606 | 3,646 |
| Lazio | 7,285 | 7,283 | 7,267 |
| Abruzzo | 5,908 | 5,783 | 5,609 |
| Molise | 3,593 | 3,500 | 3,357 |
| Campania | 12,608 | 12,316 | 11,908 |
| Puglia | 13,175 | 13,015 | 12,795 |
| Basilicata | 6,654 | 6,500 | 6,324 |
| Calabria | 9,026 | 8,873 | 8,661 |
| Totale . . . | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

(1) Limitatamente all'importo di lire 720 miliardi.

PROPOSTA DI LEGGE

n. 2630 d'iniziativa
dei deputati Anghinoni ed altri

CAPO I

FINALITÀ E RISORSE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge ha la finalità di promuovere, nel quinquennio 1995-1999, la riforma economico-sociale dell'agricoltura e assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo, agroindustriale e forestale, attraverso le procedure e gli strumenti individuati nella medesima legge.

ART. 2.

(Dotazioni ed ambiti di spesa).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata, per il triennio 1995-1997, la spesa complessiva di lire 4.175 miliardi, in ragione di lire 875 miliardi per l'anno 1995, di lire 1.650 miliardi per l'anno 1996 e di lire 1.650 miliardi per l'anno 1997. Per gli anni 1998 e 1999 le occorrenti risorse finanziarie sono stabilite, rispettivamente, dalle leggi finanziarie per il 1996 e per il 1997.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate a finanziare gli interventi di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministero », nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491.

3. Le quote di spesa di parte nazionale previste dai regolamenti comunitari a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola (FEOGA), nell'ambito delle azioni volte alla razionalizzazione ed al miglioramento delle strutture agricole, sono poste a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni. A carico dello stesso Fondo è ammesso il finanziamento della quota nazionale di tutte le azioni che, pur finanziate dall'Unione europea attraverso la Sezione garanzia del FEOGA, siano riconosciute dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di carattere socio-strutturale o di accompagnamento alla riforma della politica agricola comune.

ART. 3.

(Obiettivi della politica agricola, agroindustriale e forestale nazionale).

1. Gli interventi e le azioni connesse all'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, sono programmati e realizzati nel rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di politica agricola, agroindustriale e forestale, secondo quanto previsto dal Piano nazionale di cui all'articolo 4, nel rispetto dei vincoli della politica agricola dell'Unione europea e degli accordi sottoscritti in sede internazionale.

2. Gli interventi programmati e finanziati dalla presente legge tendono a realizzare i seguenti obiettivi:

a) migliorare il saldo della bilancia agroalimentare e forestale;

b) assicurare competitività ed efficienza al sistema produttivo, attraverso interventi miranti alla riduzione dei costi di produzione ed al miglioramento della qualità dei prodotti, al fine di conseguire livelli di reddito agricolo comparabili con quelli di altri settori economici;

c) attivare un razionale riordino fondiario;

d) tutelare l'occupazione promuovendo, in particolare, quella giovanile;

e) favorire il riequilibrio del territorio, con particolare attenzione alle aree svantaggiate;

f) attivare una integrazione economica di filiera agroindustriale;

g) promuovere la strutturazione di un associazionismo economico integrato;

h) salvaguardare l'ambiente e valorizzare lo spazio rurale.

CAPO II

PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE

ART. 4.

(Procedure e contenuti della programmazione agricola, agroindustriale e forestale nazionale).

1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministro », entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari, di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato « Comitato permanente », propone al CIPE, per il quinquennio 1995-1999, il Piano agricolo, agroindustriale e forestale nazionale, di seguito denominato « Piano nazionale », attenendosi agli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 3.

2. Il CIPE, di concerto con il Comitato permanente, adotta, entro i quarantacinque giorni successivi al termine di cui al comma 1, il Piano nazionale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro novanta giorni dalla data di approvazione da parte del CIPE del Piano nazionale, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo rurale coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi contenuti nel Piano nazionale.

4. I programmi di cui al comma 3 devono essere inviati, a cura di ciascuna

regione e provincia autonoma, al Ministero che, svolta l'istruttoria tecnica, li propone, comunque entro quarantacinque giorni dal loro ricevimento, al Comitato permanente per il parere di coerenza con il Piano nazionale. Il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni; in assenza di tale parere il programma si intende approvato.

5. Nel caso di mancata adozione dei programmi, il Ministro, su proposta del Comitato permanente, assegna alle regioni ed alle province autonome un termine entro il quale procedere alla loro adozione. Nel caso di ulteriore inadempienza la quota annuale di finanziamento è destinata ad incrementare i fondi di cui all'articolo 6.

ART. 5.

(Verifica dello stato di attuazione).

1. Entro il 31 marzo di ogni anno le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi di cui all'articolo 4, comma 3.

ART. 6.

(Programmi regionali di sviluppo rurale).

1. Per gli interventi previsti dai programmi di cui all'articolo 4, comma 3, è assegnata la quantità di risorse definite, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2, commisurate al rapporto tra la produzione lorda vendibile regionale e quella nazionale.

2. Al riparto tecnico delle somme di cui al comma 1 provvede il CIPE entro il 30 ottobre dell'anno precedente all'esercizio finanziario di competenza.

ART. 7.

(Programmi di rilevanza nazionale).

1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 2 della legge 4 dicem-

bre 1993, n. 491, con particolare riferimento a quelle elencate alla lettera *d*), comma 3, della medesima legge, e a quelle del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, nonché per l'attuazione degli interventi da realizzare di concerto con il Comitato permanente, è attribuita una somma pari al 30 per cento della quota di competenza del Ministero.

2. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'azione amministrativa del Ministero ed avviare la riforma del bilancio ordinario dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 1995, il Ministero del tesoro è autorizzato, su richiesta del Ministro, di intesa con il Comitato permanente, ad iscrivere in via permanente i capitoli di spesa individuati, nonché a variare lo stanziamento di quelli esistenti nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491.

CAPO III.

NORME SPECIALI E TRANSITORIE

ART. 8.

(Impianti di particolare interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910).

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge il Ministero d'intesa con il Comitato permanente, presenta al CIPE un programma per il trasferimento, prioritariamente alle regioni, degli impianti di particolare interesse pubblico realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di cui al comma 1 possono essere trasferiti secondo le modalità previste dal programma approvato dal CIPE, alle regioni, in cui sono dislocati o, in subordine,

ai comuni, alle strutture cooperative agricole, alle associazioni di produttori di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165. In tale caso hanno diritto di prelazione i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne hanno la gestione in base ad un formale atto di concessione.

3. Qualora il trasferimento o la vendita non risulti possibile ai sensi del comma 2, gli impianti possono essere dismessi ed alienati, mediante pubblico incanto, ad un prezzo a base d'asta non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

ART. 9.

(Norme in materia di associazioni dei produttori).

1. Le associazioni di produttori riconosciute dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono garantire il raggiungimento di un volume di fatturato tale da assicurare, alle stesse, rientri finanziari sufficienti a coprire le spese per lo svolgimento delle attività di commercializzazione della produzione sociale e, comunque, devono avere la disponibilità di almeno il 25 per cento del prodotto ottenuto dagli associati.

2. Le associazioni già iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165, tenuto dal Ministero, entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, devono raggiungere le dimensioni di cui al comma 1 del presente articolo, anche mediante processi di fusione.

ART. 10.

(Vincoli di destinazione).

1. I beni acquisiti e realizzati mediante contributi pubblici sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per gli immobili e quinquennale per tutti gli altri.

La durata del vincolo decorre dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, a prescindere dalla data del successivo accertamento amministrativo.

2. La cessione dei beni materiali o immateriali, ancorché sottoposti al vincolo di destinazione di cui al comma 1, può essere effettuata a favore di cooperative agricole, alle quali sono trasferiti anche i benefici e l'onere del rispetto del vincolo di destinazione ancora pendente.

3. Qualora la cessione avvenga a favore di soggetti diversi da quelli previsti al comma 2, ovvero il vincolo di destinazione venga disatteso, può essere concesso il mantenimento dei benefici per le operazioni realizzate nell'ambito di ristrutturazioni societarie o strutturali coerenti con la programmazione di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 4, purché sia decorsa almeno la metà del tempo di vincolo originario.

ART. 11.

(Incentivazione ed agevolazione del credito in agricoltura. Delega al Governo).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del Ministro, di intesa con il Comitato permanente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino dell'incentivazione e dell'agevolazione del credito alle attività agri-

cole e forestali, secondo i principi ed i criteri direttivi desumibili dalla presente legge.

ART. 12.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 pari a lire 875 miliardi per l'anno 1995, lire 1.650 miliardi per l'anno 1996, e lire 1.650 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, istituendo anche appositi capitoli di spesa per le somme da destinare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 13.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

